

367.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	17749	TESAURO	17774
Disegni di legge (<i>Approvazione in Commissione</i>)	17750	VALITUTTI	17774
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	17749
Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (2193);		Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
MATTARELLI ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo (1126);		PRESIDENTE	17751, 17753
BORSARI ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, sull'elettorato attivo (1793)	17753	BELCI	17751
PRESIDENTE	17753, 17760	CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	17751, 17753
ACCREMAN	17758, 17761, 17768	Corte costituzionale (<i>Annunzio di trasmissione di atti</i>)	17750
BELCI	17761, 17764, 17781	Corte dei conti (<i>Trasmissione di relazione</i>)	17750
BORSARI	17767, 17768, 17776	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	17787
DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	17758, 17760, 17762	Ordine del giorno della seduta di domani	17787
17764, 17766, 17770, 17774, 17778			
17779, 17780, 17781, 17782, 17785			
GAMBELLI FENILI	17773, 17775		
LUSOLI	17784, 17786		
MATTARELLI	17766, 17782		
MAULINI	17763, 17764, 17769, 17770, 17781		
PAGLIARANI	17765, 17767		
SANNA	17772, 17775, 17782		
TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>	17753, 17759		
17760, 17762, 17766, 17770			
17775, 17778, 17779, 17780			
17781, 17782, 17785			

La seduta comincia alle 16,30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Botta, Brusasca, Buzzetti e Rampa. (I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ROBERTI ed altri: « Estensione al personale statale collocato a riposo tra il 1° gennaio 1965 e il 28 febbraio 1966 della misura di buonuscita prevista dal decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1° marzo 1966 » (2643);

VIZZINI: « Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (2644);

COVELLI: « Norme integrative dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, concernenti rispettivamente le elezioni, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali » (2645);

COVELLI: « Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani dei servizi sussistenza e amministrazione dell'esercito » (2646).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (Esteri):

« Partecipazione dell'Italia alla I mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni di Monaco di Baviera del 1965 » (2501);

« Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica al fondo speciale delle Nazioni Unite per gli anni 1963 e 1964 » (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (2519);

« Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) e concessione di un contributo straordinario a favore del fondo stesso » (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (2520);

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni » (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (2529);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita » (2427), *con l'assorbimento delle proposte di legge*: NANNUZZI e PIGNI: « Valutazione agli effetti della indennità di buonuscita dei periodi di servizio non di ruolo e dei periodi di studio e di perfezionamento legittimamente riconosciuti e legalmente riscattati » (1586), e DURAND DE LA PENNE: « Valutazione, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei servizi resi allo Stato dal personale militare anteriormente alla nomina in servizio permanente o continuativo » (1615), le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno;

« Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) » (2293);

« Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (2455);

« Istituzione della promozione straordinaria per "benemerenze di servizio" per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza » (2292);

« Trattamento economico degli allievi dell'accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2339).

Trasmisione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo che il presidente della Corte dei conti ha presentato le determinazioni e le relative relazioni della Corte stessa sulla gestione finanziaria della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per gli esercizi 1959, 1960, 1961, 1962 e 1963; della « Nazionale Cogne », società per azioni, per gli esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964 (Doc. XIII, n. 1).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di settembre 1965 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretariato generale a disposizione dei deputati.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge.

La prima è quella di iniziativa dei deputati Belci e Bologna:

« Riapertura dei termini previsti dalla legge 21 marzo 1953, n. 230, per la presentazione delle domande per ottenere la ricostruzione a carico dello Stato di beni di proprietà degli enti locali, siti nel territorio di Trieste e danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2151).

L'onorevole Belci ha facoltà di svolgerla.

BELCI. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Belci.

(*E approvata*).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Belci, Bologna, Bressani, Armani, Biasutti e Toros:

« Istituzione dell'ente del porto di Trieste, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 » (2546).

L'onorevole Belci ha facoltà di svolgerla.

BELCI. La proposta di legge tende ad istituire l'ente del porto di Trieste, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; istituzione ivi prevista entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.

Anche per la scadenza, ormai abbastanza remota, dei termini previsti dalla legge costituzionale, vi è una urgenza formale nel procedere alla approvazione di questa legge; per altro, questa urgenza è specialmente determinata dalla sostanza del problema, cioè dalla condizione grave in cui viene a trovarsi attualmente il porto di Trieste nella competizione per l'acquisizione dei traffici centro-europei, nei confronti sia dei porti nordici della Germania federale, sia dei porti iugoslavi, o comunque amministrati dalla Jugoslavia (i porti cioè di Fiume e di Capodistria).

È noto che il porto di Trieste svolge nell'economia del paese una funzione unica rispetto agli altri porti italiani. Il porto di Trieste non ha alle spalle un retroterra nazionale cui debba servire, se non in minima parte; mentre i servizi portuali di Trieste sono in parte determinante, essenziale, destinati al servizio di un retroterra estero. È quella funzione che viene normalmente denominata funzione transitoria: si tratta cioè di uno scalo attraverso il quale transitano le merci provenienti dall'estero e dirette all'estero. Proprio in questa funzione di transito il porto di Trieste assorbe una percentuale molto alta del piccolo volume di transito puro che tocca il nostro paese: si può calcolare che questo traffico di transito passi per l'80 per cento attraverso Trieste.

Ebbene, questa funzione, che è sempre stata caratteristica del porto di Trieste ed è la sua ragione essenziale di vita, è stata in ogni tempo insidiata dalla notevole concorrenza esercitata dai porti germanici. Ma nel dopoguerra, per una serie di ragioni che sono ben presenti a tutti gli onorevoli colleghi, la situazione si è ulteriormente aggravata. Lo scalo giuliano ha sofferto della rottura verticale del proprio retroterra, della suddivisione del retroterra stesso in due blocchi separati; ma ha sofferto soprattutto del passaggio alla Jugoslavia di territori già appartenenti all'Italia e del formarsi in questi territori di porti concorrenti e rivali (mi riferisco soprattutto al porto di Fiume). Non basta: esso soffre altresì del fatto che i porti gestiti dalla Jugoslavia operano con costi bassissimi, con premi vistosi, con tariffe politiche, mentre d'altra parte risente le conseguenze delle condizioni agevolate di cui godono i porti nordici della Germania federale, in virtù di una deroga contenuta all'articolo 82 del trattato di Roma, in base alla quale si possono applicare agevolazioni in favore dei porti tedeschi, i quali hanno sofferto — in quella che è la configurazione dei nuovi confini del dopoguerra — della perdita del proprio retroterra.

Anche nel periodo intercorso tra le due guerre mondiali il problema di sostenere il porto di Trieste in questa competizione per acquisire i traffici del centro Europa era stato al centro delle preoccupazioni dello Stato italiano; numerosi tentativi furono fatti sia in sede internazionale, con ripetuti convegni italo-germanici tenutisi dal 1928 al 1934, per creare un equilibrio tra i porti italiani e i porti italiani e i porti tedeschi, sia con provvedimenti interni destinati a sostenere finanziariamente il porto di Trieste.

Dopo la fine del conflitto, a seguito della modifica della situazione territoriale, alla difficoltà di reggere alla concorrenza dei porti anseatici si è aggiunta quella ancora più grave, più acuta ed immediata di sostenere anche la concorrenza di Fiume e di Capodistria.

Questa situazione così difficile dei traffici triestini può essere chiaramente indicata da alcuni dati che solo di sfuggita mi permetto di citare. Vi è anzitutto da considerare, per quanto riguarda l'incremento dei traffici portuali a Trieste e in tutto il resto del sistema portuale italiano, che nel decennio 1955-1964 si è registrato un incremento medio per i porti italiani del 145 per cento, come volume globale di merci manipolate; nello stesso periodo Trieste ha avuto un incremento di appena il 9,5 per cento. La situazione non cambia se si confronta la situazione del porto di Trieste con quella dei porti europei, e in particolare dei porti europei concorrenti, per i quali vediamo un incremento di Amburgo e di Brema che va dal 31 al 50 per cento, di Fiume del 70 per cento, di Capodistria del cento per cento, mentre, ripeto, Trieste ha questa stasi rilevabile dall'incremento minimo del 9,6 per cento.

Ma un dato ancora più significativo è quello relativo alla perdita secca che il porto di Trieste registra, nello stesso decennio, in materia di traffici internazionali, e cioè di quei traffici dei quali stiamo discutendo. Trieste ha perduto il 36 per cento nei traffici internazionali; Fiume ha avuto invece un aumento del 338 per cento, Capodistria del cento per cento.

È dunque evidente questa condizione di minorità del porto di Trieste nella competizione del sistema portuale europeo per l'acquisizione di questi traffici dei paesi del centro Europa. È evidente che il porto di Trieste deve lavorare, in questa competizione, con tariffe politiche. Mentre subisce la lievitazione dell'aumento dei costi che tutti i porti subiscono, non può aumentare le tariffe trattandosi di traffico estero, perché questo traffico estero verrebbe deviato, finirebbe per disertare il porto di Trieste. Ecco, quindi, che la necessità di lavorare in base a tariffe politiche comporta un problema di grosso disavanzo per l'azienda portuale di Trieste.

Nonostante gli sforzi fatti nel dopoguerra direttamente dallo Stato e, per esso, dal Commissariato generale di governo di Trieste, questa condizione di minorità non è stata superata, anzi si è estremamente aggravata.

Per altro, è necessario non soffermarsi sugli aspetti contabili o amministrativi, rilevando soltanto il passivo che la condizione portuale di Trieste richiama (passivo iscritto nel bilancio dello Stato in vari capitoli): vi è anche un controvalore attivo di questa esportazione di servizi portuali, che, pur non essendo iscrivibile nel bilancio dello Stato, ne rappresenta una partita invisibile. Si tratta dell'introito di valuta estera che deriva dalla prestazione di servizi portuali per conto di altri paesi, che studi seri e ponderati valutano, *grosso modo*, dai 27 ai 30 miliardi annui. Quindi, è una entità economica ed è un problema che va visto nel quadro della bilancia dei pagamenti, questo della esportazione dei servizi portuali dello scalo di Trieste.

Vi è, evidentemente, anche un capitolo che riguarda le infrastrutture del porto di Trieste, e le infrastrutture che fanno capo al porto di Trieste; in particolare, la necessità di superare lo sbarramento alpino di Tarvisio per avere una gravitazione diretta del centro Europa sul porto di Trieste dal punto di vista dei collegamenti stradali e ferroviari. Ma, sostanzialmente, la proposta di legge che sto illustrando riguarda la capacità del nuovo ente portuale di agire con criteri imprenditoriali e con una adeguata politica tariffaria, per fronteggiare la concorrenza dei porti che ho citato.

Evidentemente potrebbe rilevarsi che vi sono dei delicati problemi relativi agli impegni internazionali, in particolare al trattato di Roma, che vieta sostegni particolari; ma torno a rilevare che la Germania federale ha nel trattato esplicitamente visto riconosciute esigenze di questo tipo per i porti di Amburgo e di Brema. Vi è, per altro, il secondo comma dell'articolo 80 del trattato di Roma che prevede casi analoghi di regioni che hanno sofferto, nella condizione del loro retroterra, dalla definizione di nuovi confini; e credo che a questo riguardo il caso di Trieste sia un caso tipico, che consente al Governo di invocare questa possibilità per sostenere la funzione portuale dello scalo di Trieste.

Ecco, quindi, qual è la rilevanza di questa proposta di legge; e quali sono anche le indicazioni di oneri, naturalmente notevoli, previsti da accurati studi fatti dagli organi governativi locali, dall'azienda portuale, per i quali si chiede un sostegno generoso e rilevante da parte dello Stato. Questo sostegno, ripeto, va commisurato non tanto e non soltanto al disavanzo amministrativo visibile nelle condizioni dell'azienda portuale, ma

anche alla funzione che questa azienda ha nell'esportare i suoi servizi portuali e quindi nell'acquisire per l'intera economia del nostro paese, per la nostra bilancia dei pagamenti, un controvalore economico di notevole entità, quanto a introiti di valuta estera.

Trattasi quindi non di un problema a carattere locale e di mero ordinamento portuale, ma di un grosso problema dello Stato italiano: cioè quello di come lo Stato italiano intenda difendere e utilizzare questa condizione particolare di un porto che serve il retroterra estero. Ecco perché mi permetto di chiedere la presa in considerazione e l'urgenza per questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Belci.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (2193); e delle concorrenti proposte di legge Mattarelli ed altri (1126) e Borsari ed altri (1793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali »; e delle concorrenti proposte di legge Mattarelli ed altri e Borsari ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale e ha replicato l'onorevole relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve, perché sulle questioni di fondo vi è stata da parte della Camera unanimità di consensi.

Ringrazio, per la correttezza e la serietà dimostrate, tutti gli onorevoli deputati intervenuti nel corso di questa discussione: gli onorevoli Mattarelli, Accreman, Sanna, Servadei, Carra, Montanti, Alba, Franchi, Pagliarani, Tesauro, Dagnino e Borsari.

Come è già stato notato, i problemi fondamentali affrontati da questa legge sono due. Il primo riguarda l'estensione immediata del voto ai cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. È noto che fino ad oggi, con la revisione annuale prevista dalla legge del 1947, si verificavano degli inconvenienti: coloro infatti che compiono il ventunesimo anno dopo il 1° maggio si trovano a poter esercitare il loro diritto di voto soltanto dopo il 1° maggio dell'anno successivo. Non è stato facile poter superare questa sfasatura, proprio sul piano tecnico; ma adesso, sulla base della esperienza compiuta, è stato possibile trovare una soluzione.

Quando si è parlato di ritardo nei riguardi di questo provvedimento, non si è tenuto conto che noi abbiamo dovuto fare un'esperienza — direi — per necessità: di fronte allo stato di necessità delle elezioni del 28 aprile 1963, per consentire di votare a un largo numero di giovani che si trovavano ad aver compiuto il ventun anno fra il 1° maggio 1962 e il 28 aprile 1963, si è approvata una legge speciale per mezzo della quale, depennando coloro che compivano gli anni fra il 28 aprile e il 1° maggio 1963, si è potuto provvedere ad aggiornare rapidamente le liste.

Sulla base di questa esperienza viene oggi proposto un nuovo metodo, quello cioè della revisione semestrale col depennamento (in caso di elezioni) di coloro che non abbiano compiuto i ventun anni al momento della votazione. Su questa soluzione si è avuta la unanimità dei consensi.

L'altro punto è quello delle opzioni. Il principio del diritto di opzione, in sé, non ha nulla di illegale o di abnorme. Anzi, è in fondo un diritto del cittadino (può apparire come un diritto del cittadino, e ieri l'onorevole Franchi ne faceva la difesa) quello di poter scegliere, insieme con la residenza ai fini generali, anagrafici, anche una particolare residenza elettorale, in luogo diverso da quello in cui si ha la residenza anagrafica. Sen-

nonché si sono rivelati degli inconvenienti: sarebbe inutile negarlo.

In alcuni settori si è parlato di *clerici vagantes* (mi sembrerebbe più opportuno parlare, se mai, di democristiani *vagantes*); in altri settori si è parlato di comunisti *vagantes*. Sia vero o no, sta di fatto che in alcuni piccoli e medi comuni dell'Emilia e di altre regioni (il fenomeno non è per altro così grandioso come si ritiene) i risultati delle elezioni amministrative si trovano alterati per effetto delle opzioni. Nulla da dire se queste opzioni fossero stabili; ma siccome non si può impedire all'elettore di modificare l'opzione di anno in anno, fra un'elezione e l'altra, ecco che quando si ha sfasatura nei turni elettorali vi è la possibilità, mediante l'uso del diritto di opzione (in questo caso si potrebbe parlare di abuso), di votare sia per un consiglio comunale, sia per un altro. È un problema che non riguarda le elezioni politiche, ma quelle comunali, specialmente per i comuni più piccoli.

Per eliminare l'inconveniente non vi è che la soluzione proposta nel disegno di legge governativo, intesa ad identificare le liste elettorali con le liste anagrafiche. Questo comporterà forse un disagio per qualcuno, forse anche per qualche parlamentare che, pur abitando normalmente a Roma, conserva la residenza elettorale in provincia. Si tratterà di regolarizzare qualche situazione; ma non vi è altra strada. Del resto, su questo punto posizioni nettamente contrarie non sono emerse dal dibattito, salvo quella dell'onorevole Franchi, che mi sembra non rappresenti neppure la linea del suo gruppo, ma il suo personale pensiero.

Mentre sulle questioni politiche vi è stata l'unanimità dei consensi, si sono avute divergenze su questioni prevalentemente tecniche, che però in campo elettorale possono avere una certa rilevanza e riflessi anche sul piano politico.

Alcuni degli emendamenti presentati saranno respinti dal Governo: per esempio, quelli intesi a sostituire il funzionario prefettizio o il rappresentante del Governo con il magistrato. Compito del magistrato è il controllo. Non possiamo pensare che in fase esecutiva, prima che il controllo avvenga, intervenga il potere al quale spetta invece proprio il controllo.

Il relatore onorevole Di Primio ha risposto magistralmente alle osservazioni fatte dai comunisti circa le esclusioni di cui all'articolo 2 della legge, che corrispondono alle vecchie categorie dei confinati. Si è parlato di

fogli di via obbligatori o di qualcosa del genere, e di interventi della polizia sulla costa adriatica in occasione di particolari situazioni turistiche. Nell'intenzione del legislatore (la legge è chiarissima, e l'onorevole relatore lo ha sottolineato esattamente) si fa sempre riferimento a provvedimenti della magistratura, contro i quali si può ricorrere in sede di appello. Non si tratta di provvedimenti di polizia! Nessuno può essere escluso dalle liste elettorali in seguito ad un provvedimento di polizia. Questo deve essere ben chiaro, perché, essendo la polizia indubbiamente organo del potere esecutivo, un'interferenza di questo nell'elaborazione delle liste elettorali sarebbe certamente un atto antidemocratico. Si tratta, ripeto, di esclusioni che derivano da provvedimenti della magistratura e soltanto della magistratura.

È all'ordine del giorno, ad esempio, il problema della « mafia », contro la quale il Governo sta conducendo un'azione che ha raccolto consensi da parte delle stesse opposizioni. Ebbene, vi sono mafiosi che si trovano in soggiorno obbligato per decisione della magistratura: vogliamo che anche costoro abbiano il diritto di voto? Non sarebbe questa un'incongruenza? Respingiamo pertanto gli emendamenti presentati con riferimento a queste norme del disegno di legge.

Di altre proposte, invece, il Governo non può non tenere conto. Desidero ribadire, innanzi tutto, quanto ebbi già occasione di dichiarare in un'interruzione al discorso dell'onorevole Accreman, il quale si era richiamato al disegno di legge n. 1852, presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il ministro dell'interno e riguardante l'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente. Secondo l'onorevole Accreman, attraverso il disegno di legge ora all'esame della Camera, si deciderebbe l'abolizione delle opzioni, mentre, con il disegno di legge numero 1852, si modificherebbe il sistema della residenza, dando la possibilità di godere di fatto di un diritto analogo a quello di opzione a talune categorie di cittadini che non hanno ancora famiglia, come i religiosi e i militari.

Ribadisco ancora che il disegno di legge n. 1852 sarà portato avanti dal Governo soltanto se esso avrà l'unanime consenso di tutti i gruppi parlamentari della Camera. Si tratta di una legge esclusivamente tecnica, che il Governo ha presentato senza alcun secondo fine di carattere elettorale, per venire incontro a una richiesta dell'Istituto centrale di statistica tendente ad ottenere la riorganiz-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

zazione della situazione anagrafica al fine di evitare, come è accaduto in qualche censimento, che si verificchino errori tecnici. Se in questo provvedimento si troveranno norme che possano incidere sul terreno elettorale, queste verranno eliminate, dopo che avremo esaminato insieme la questione; e se mancherà l'accordo generale, la legge non passerà. Questo già dissi l'altro giorno interrompendo l'onorevole Accreman e questo confermo oggi a nome del Governo, con la fiducia di eliminare ogni preoccupazione al riguardo.

Per rimanere sul terreno della legge attualmente in discussione, devo rilevare che a mio avviso non è del tutto fondata la critica mossa alla formulazione dell'articolo 16, secondo cui i componenti della commissione elettorale mandamentale designati dal consiglio provinciale devono essere forniti « almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado ». Si è sostenuto che in questo modo si introdurrebbe nella nostra legislazione un principio poco democratico. Su questo punto ritengo sia possibile trovare un terreno d'intesa; e penso sia accettabile lo emendamento Gambelli Fenili al quarto capoverso, tendente ad assicurare la possibilità di utilizzare coloro che per un biennio abbiano fatto già parte di commissioni elettorali. La richiesta di un certo titolo di studio per i membri di tali commissioni muove, in ogni modo, dall'esigenza di difendere il potere politico da quel potere burocratico del quale io non mi lamento (convinto come sono che sia ottima cosa avere in Italia una salda burocrazia), ma contro il quale si appuntano le critiche proprie dei settori di opposizione della Camera. Ora, se non vi sono persone capaci di portare un loro apporto di competenza in queste commissioni, finirebbe per prevalere l'azione dei funzionari. Su questo terreno reputo tuttavia possibile raggiungere un'intesa, rimettendomi al Parlamento.

Un'altra questione sollevata dall'opposizione riguarda l'autorizzazione che con l'articolo 30 si concede al Governo di riunire in testo unico le leggi elettorali. Da parte di qualcuno si è chiesta la costituzione di una Commissione parlamentare che vigili sulla elaborazione di tale testo unico. Ciò non è mai avvenuto, in quanto tutti i testi unici sono stati sempre elaborati dal Governo, con il parere del Consiglio di Stato.

I testi unici non possono aggiungere né modificare alcunché delle leggi esistenti. Proprio per questa ragione, mentre non ritengo necessaria la Commissione consultiva, accet-

to invece l'emendamento Accreman che sopprime all'articolo 30 le parole « le modificazioni necessarie per il coordinamento », poiché la parola « modificazioni » può far sembrare che nel testo unico si possa cambiare qualcosa. Non si può cambiare niente, poiché tutto quello che è nelle leggi deve essere trasferito nel testo unico.

Proprio perché accetto l'emendamento che sopprime possibili modificazioni ulteriori, propongo, a nome del Governo, un emendamento che comporta ora tali modificazioni. Propongo cioè che là dove oggi vi è la parola « annuale », sia sostituita con la parola « semestrale », là dove vi è la parola « iscritto » sia sostituita con la parola « cittadino » o viceversa, proprio per far sì che quando il testo unico verrà elaborato nessuna parola debba essere cambiata nelle leggi attualmente esistenti. Il testo unico deve essere esattamente una sovrapposizione o una composizione di testi, senza alcuna modificazione.

Veniamo al problema, a mio parere, più rilevante che il Governo ritiene debba essere preso in considerazione: quello dei cittadini italiani emigrati. Mi riferisco agli emigrati che mantengono la cittadinanza italiana, pur essendo definitivamente residenti all'estero, mentre la grande maggioranza dei votanti residenti all'estero, com'è noto, sono emigrati temporanei.

Il problema che si è posto nelle ultime elezioni — dalle comunali, alle regionali, alle politiche del 1963 — non concerne gli emigrati temporanei — non definitivi — che non hanno una residenza definitiva all'estero. Questi ultimi sono centinaia di migliaia e nel complesso direi che arrivano anche al milione di individui. Chi è emigrato temporaneamente all'estero mantiene la sua residenza in Italia e vota nel suo comune di residenza. Il problema in questo caso non si pone.

Si presenta invece per coloro che dichiarano espressamente al comune nel quale sono residenti che da quel momento in poi intendono assumere la residenza all'estero, mantenendo però la cittadinanza italiana.

Qual era la linea della legge vigente? Il cittadino, nel momento in cui dichiara di voler andare a risiedere all'estero, può anche chiedere, contemporaneamente, di mantenere il diritto di voto. Così oggi avviene: cioè, con una domanda, il cittadino che si trovi in queste condizioni può mantenere il suo diritto di voto. Anche se va all'estero e non dichiara nulla e perde il suo diritto di voto, può sempre, mediante una domanda, riacquistarlo.

Che cosa si afferma dal gruppo politico cui appartiene l'onorevole Accreman? Si sostiene che la presentazione della domanda complica le cose; e che bisogna lasciare esercitare il diritto di voto indipendentemente dalla domanda. Accetto, almeno in parte, l'obiezione. E ho presentato perciò un emendamento con il quale il Governo italiano si accinge a fare ciò che nessun paese fa: cioè a mantenere per sei anni (proprio per dare la possibilità di comprendere un'elezione politica successiva) il diritto di voto in Italia per coloro che dichiaratamente vanno a risiedere all'estero. Naturalmente, sempre che non perdano questo diritto per altre cause. Se uno acquista la cittadinanza straniera o se compie qualche atto infamante, di quelli che privano del voto, è chiaro che viene a perdere tale diritto. Ma, mantenendosi ferme le altre condizioni, per sei anni gli emigrati rimangono iscritti nelle liste elettorali.

Questo non avviene in altri paesi europei. In Inghilterra rimangono iscritti per tre mesi, in Belgio per sei mesi; noi proponiamo che rimangano iscritti nelle liste per sei anni. Naturalmente, quando, dopo sei anni, uno venga a essere cancellato dalle liste, ha sempre la possibilità di fare domanda di rimanere iscritto.

In pratica, che cosa vuol dire questo? Che l'emigrato residente in Argentina o in Germania, il quale non ha fatto alcuna domanda per mantenere il suo diritto di voto e si trova a rientrare alla vigilia di una consultazione elettorale, può sempre esercitare il suo diritto di voto senza bisogno di fare un'ulteriore domanda.

Credo, con questo emendamento che il Governo ha presentato alla legge, di essere andato incontro al desiderio di mantenere quanto più larga possibile, per gli italiani che conservano la cittadinanza italiana anche andando a risiedere all'estero, la possibilità di esercitare il diritto di voto. Era un principio, questo, che la legge non aveva affrontato, cioè la legge manteneva la situazione così come essa è oggi: la legge è stata presentata per il voto ai ventunenni e per l'abolizione delle opzioni, oltre a contenere piccole e secondarie modificazioni. Ora offriamo anche questa ulteriore possibilità di perfezionamento democratico della legge.

Da parte dell'onorevole Valitutti è stato chiesto che nelle commissioni mandamentali vi sia sempre un rappresentante della minoranza. A questo riguardo devo far presente che non è stata forse osservata atten-

tamente non soltanto la legge in discussione, ma nemmeno la situazione attuale del metodo di votazione delle commissioni elettorali sia comunali sia mandamentali.

Qual è questo metodo di votazione? Ogni consigliere provinciale vota un nome. Evidentemente, se ogni consigliere provinciale vota un solo nome, è inevitabile che sia eletto qualcuno votato anche dalla minoranza. In effetti, se ci troviamo con 24 consiglieri, perché non vi sia un rappresentante della minoranza bisognerebbe che la maggioranza fosse di 20 consiglieri; cioè solo in un consiglio provinciale in cui vi fossero 20 consiglieri di maggioranza e 4 soltanto di minoranza (cosa che non credo avvenga in alcun consiglio provinciale d'Italia) ciò sarebbe possibile. Altro sistema non vi è. Non è che ci si presenti con una candidatura di partito; il voto è segreto. Il sistema migliore per garantire le minoranze mi pare sia proprio questo: il metodo per cui ogni consigliere vota un solo nominativo. Una maggioranza di 15 consiglieri su 24 si potrà anche dividere: 5, 5, 5, ma resterà sempre il quarto posto a disposizione dei voti della minoranza.

Quando poi la maggioranza non è, come spesso avviene, se non di uno o di due voti, con il metodo attuale si garantisce l'elezione non soltanto della minoranza, ma delle minoranze. Cioè, in un consiglio provinciale nel quale vi sia una maggioranza uguale a quella governativa, una minoranza comunista ed una minoranza di destra, vi è la possibilità, con questo metodo di votazione, di avere due membri della commissione appartenenti alla maggioranza governativa (chiamiamola così), uno della minoranza comunista e un altro della minoranza di destra; questo è dunque l'unico metodo che garantisce non soltanto la minoranza, ma, quando esistono due minoranze consistenti, addirittura le minoranze.

Non ne conosco altri. I metodi proposti dagli emendamenti Valitutti e Sanna a questo proposito mi pare siano assai meno validi: parlano di un rappresentante delle minoranze. Evidentemente vi dovrebbero essere delle liste, si dovrebbe dare alla maggioranza la possibilità di votare tre candidati invece di uno per votante, il che comporta un maggior numero dei membri della commissione appartenenti alla maggioranza. Il metodo più democratico, più sicuro proprio per la rappresentanza della minoranza sempre, e in molti casi addirittura « delle » minoranze, è proprio quello ora in vigore e che viene mantenuto dal testo in esame.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

Ho concluso le osservazioni generali e vorrei aggiungere soltanto una considerazione finale, ed è questa. Si è parlato spesso, in questo dibattito, di democrazia formale e di democrazia sostanziale. Non è esatto, come sembra si voglia sostenere, che i sistemi e le leggi elettorali riguardino soltanto l'aspetto formale della democrazia. Direi che le leggi elettorali costituiscono alcune strutture essenziali della democrazia. Sappiamo che negli Stati democratici giovani, e negli Stati giovani in genere, le leggi elettorali costituiscono il punto centrale della lotta, che spesso si svolge non soltanto sul piano democratico, proprio perché costituiscono non dirò le strutture — sarebbe esagerato dirlo — ma alcune delle strutture fondamentali. Dipende dalla bontà delle leggi elettorali la garanzia del segreto del voto, dell'universalità del voto, dell'eguaglianza del voto, della libertà e della pluralità delle candidature, dell'esatta registrazione dei voti. Laddove manca anche soltanto uno di questi elementi non vi è democrazia né formale, né sostanziale. E sono dei vaniloqui ingannevoli e ingenui tutte le disquisizioni su una presunta sostanziale democrazia che sussisterebbe anche nei paesi dove il voto non è segreto, o dove unico è il partito e uniche le candidature, e dove le esclusioni dal voto sono arbitrarie, od anche legalmente massicce; o dove non esiste alcuna garanzia della veridicità dei risultati.

In Italia la democrazia è validamente garantita dalla legge che regola le strutture elettorali. Dopo quasi 20 anni, la legge basilare del 1947, con buona pace dell'onorevole Franchi, ha retto efficacemente alla prova dell'esperienza. Non possono sorgere dubbi che sussistano in Italia la segretezza del voto, l'eguaglianza, l'universalità, la libertà e la pluralità delle candidature, la veridicità dei risultati.

Il disegno di legge odierno apporta alcuni perfezionamenti tecnici e, tra essi, due in particolare: la garanzia della assoluta universalità del voto, eliminando l'esclusione di quei ventunenni che, per aver compiuto gli anni dopo il 1° maggio, non potevano risultare iscritti nelle liste elettorali fino al primo maggio successivo; e la garanzia dell'eguaglianza del voto per tutti, eliminando la possibilità che con l'uso dell'opzione, in caso di turni elettorali sfasati, qualche cittadino elettore abbia a votare due volte, una volta nel comune di residenza e una volta nel comune optato.

Si tratta quindi di una legge che in definitiva perfeziona il sistema elettorale; per

quella convergenza che abbiamo veduto poc'anzi esistente tra le leggi elettorali e il sistema democratico, possiamo dire, onorevoli colleghi, che contribuisce al consolidamento della democrazia nel nostro paese. E con questo spirito che chiedo al Parlamento il voto favorevole al disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo.

Si dia lettura dell'articolo 1.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge citata.

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il n. 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi ».

I numeri 9 e 10 del primo comma sono soppressi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Gambelli Fenili, Borsari e Jacazzi hanno proposto di sostituire tutto l'articolo con il seguente:

« I numeri 3, 9 e 10 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono abrogati ».

ACCREMAN. Desidero illustrare assai brevemente questo emendamento all'articolo 2 unitamente all'altro interamente soppressivo dell'articolo 8, perché trattasi di argomento connesso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. I motivi per i quali abbiamo presentato questi emendamenti sono stati già enunciati nel corso della discussione generale. La maggioranza ci obietta che così si farebbe rientrare quasi nel novero di coloro che hanno diritto al voto perfino i mafiosi. Questo lo ha detto testé anche il ministro Taviani. Ma l'onorevole Taviani, che è assai buon conoscitore delle leggi, non può non rammentare che una norma non può essere osservata soltanto in considerazione dei suoi effetti pratici nei riguardi di una o più persone, ignorando gli stessi effetti per altre persone.

Quando pertanto si afferma che forse certi mafiosi, forse colpevoli di reati, verrebbero ad usufruire del diritto di voto, non posso che ripetere quanto ho affermato in sede di discussione generale, e cioè che vi è tutta una graduazione di questo provvedimento che riguarda le persone così dette pericolose, alle quali si fa riferimento perché potrebbero perdere il diritto di voto anche persone che non hanno commesso nulla di male. Mi spiego meglio: quando si avanza l'obiezione, anche questa ribadita dall'onorevole ministro testé, che in ogni caso i provvedimenti che colpiscono le persone pericolose hanno sempre il crisma della magistratura, non si affronta la questione perché in sostanza si afferma che, se un'ingiustizia viene compiuta con questo provvedimento, essa viene coperta dal prestigio della magistratura e pertanto non sarebbe più un'ingiustizia. Ma — mi sia consentito dirlo, onorevole ministro — questo non è un argomento. Un conto è che i provvedimenti riguardanti le persone pericolose possano avere anche il crisma della magistratura, e un altro conto è il problema che noi sottoponiamo alla Camera per sapere se si debba togliere dal numero di coloro che hanno diritto al voto persone che sono semplicemente sospettate e nei confronti delle quali nessuno può affermare che abbiano compiuto reati.

Questo mi sembra il succo del problema, e su ciò invitiamo la Camera a discutere. Desidero inoltre rammentare, se ve ne fosse bisogno, che in definitiva si tratta di escludere dal voto dei cittadini in base a semplici sospetti: che la legge alla quale facciamo riferimento recita testualmente: «...coloro che

per la condotta e il tenore di vita debbano ritenersi...»; «...coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti...», per esempio, dediti ad una certa quale attività.

È fuori di ogni dubbio che in questo modo noi puniamo con una grave pena — l'esclusione dal diritto di voto — persone nei confronti delle quali, nell'ipotesi più favorevole alla vostra teoria, si può solo dire che qualcuno ritiene che siano dedite a questa o a quella attività! Noi, in definitiva, sul sospetto a carico di alcune persone edificiamo un preciso diniego di un diritto costituzionale qual è il diritto di voto.

Mi pare dunque che il nostro emendamento dovrebbe essere accolto; e aggiungo che lo dovrebbe essere a maggior ragione riflettendo che la nostra legge stessa non esclude dal diritto di voto anche la più gran parte dei cittadini effettivamente condannati per reati commessi con sentenze passate in giudicato. Se, dunque, la maggior parte dei cittadini condannati mantiene il suo diritto al voto, sembra politicamente, giuridicamente e moralmente ingiusto voler privare del diritto costituzionale di voto persone in ordine alle quali ciò che si può dire è semplicemente che sono sospette.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Accreman all'articolo 2?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è contraria: già ieri ho avuto l'occasione di illustrarne le ragioni. Oggi aggiungo alcune altre considerazioni. L'esclusione dal diritto di voto di chi sia sottoposto a misure di prevenzione di pubblica sicurezza è una conseguenza della sentenza n. 11 del 1956 della Corte costituzionale e della legge n. 1423 del 1956, che il Parlamento adottò proprio in applicazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza testé ricordata.

Non tanto per ragioni di carattere obiettivo, quanto per fugare alcuni dubbi o perplessità che possono sussistere in qualsiasi coscienza democraticamente sensibile intorno a un problema così importante per la vita della democrazia qual è l'esercizio del diritto elettorale, mi sono fatto carico di rileggere la predetta sentenza n. 11 della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ebbe a dichiarare l'illegittimità degli articoli 164 e 176 della vigente legge di pubblica sicurezza soltanto sotto il riflesso che le misure previste in questi due articoli — cioè l'ammonizione e il confino di polizia — erano inflitte da una commissione di carattere amministrativo presie-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

duta dal prefetto; e, in relazione ad alcuni principi stabiliti in quella sentenza, la Corte costituzionale affermava che la previsione di misure di prevenzione di pubblica sicurezza non era in contrasto con i principi della nostra Carta costituzionale che garantiscono la libertà del cittadino; riteneva soltanto che, per assicurare che queste misure di prevenzione di pubblica sicurezza non violassero il fondamentale principio di libertà dei cittadini, le stesse dovessero essere adottate soltanto in determinate circostanze e nel rispetto delle opportune forme. Adeguandosi precisamente a questi principi stabiliti nella sentenza n. 11 del 1956 della Corte costituzionale, il legislatore ebbe a promulgare la legge n. 1423 del 1956, che sostituisce alle misure dell'ammonizione e del confino quelle di prevenzione ivi previste.

Quindi, da questo punto di vista, le osservazioni del collega Accreman sono del tutto estranee al nostro sistema giuridico-costituzionale. Ma esse sono anche estranee ad una generale considerazione giuridica, quando si riferiscono alla pretesa che verrebbero esclusi coloro che sono soltanto sospettati; il che non è esatto. Infatti la parola « sospetto » non ricorre nella legge del 1956, nella quale campeggia invece il concetto che esistono alcune categorie di persone le quali, pur essendo noi certi che vivono ai margini del codice penale, tuttavia non possono essere colpite con i rigori della legge penale perché manca la prova certa della loro attività delinquenziale. Semmai si potrà parlare di persone ritenute indiziate di svolgere alcune attività di carattere delittuoso dal punto di vista penale, ma non si può parlare assolutamente di persone che siano soltanto sospettate.

Non ho bisogno di ricordare al collega Accreman, che è un valente avvocato, quale sia la differenza tra sospetto e indizio nel nostro vigente ordinamento di diritto penale. D'altra parte le garanzie che si richiedono in una materia così delicata, sono assicurate dagli articoli 3 e 4 della citata legge del 1956, i quali prevedono che, per essere collocati nelle categorie previste dall'articolo 1 della stessa legge, occorre non soltanto una denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza, ma anche una valutazione da parte del tribunale in camera di consiglio; inoltre il relativo provvedimento è sottoposto a tutti i gravami previsti dalla legge per i provvedimenti di volontaria giurisdizione. Anzi, mentre in generale per i provvedimenti di volontaria giurisdizione è previsto soltanto l'appello, in siffatta materia è consentito anche il ricorso per Cassa-

zione. Vi sono quindi tutte le garanzie della legge per la tutela del diritto di libertà dei cittadini, e in modo particolare del diritto di partecipazione al voto.

La Commissione è pertanto contraria all'emendamento Accreman.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Concordo con il giudizio che l'emendamento Accreman vada respinto, come per altro ho detto nel mio discorso di poc'anzi.

PRESIDENTE. Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Accreman.

(Non è approvato).

È così assorbito il conseguente emendamento Accreman all'articolo 8.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

d) il titolo di studio;

e) la professione o il mestiere;

f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario.

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate sono inviati alla commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della commissione stessa, la quale ne restituisce uno al comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla commissione elettorale mandamentale finché non si procederà ad una nuova unificazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Belci ha proposto di sostituire il penultimo capoverso con il seguente:

« Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della commissione elettorale comunale, sono inviati alla commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della commissione stessa, la quale ne restituisce uno al comune ».

L'onorevole Belci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BELCI. L'emendamento ha lo scopo di assicurare che, allorché a causa del loro stato di conservazione le liste generali degli elettori sono divenute di difficile consultazione e si deve procedere a una nuova compilazione, prima dell'invio alla commissione elettorale mandamentale intervenga una formale approvazione delle nuove liste da parte della commissione elettorale comunale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pagliarani, Accreman, D'Onofrio, Nannuzzi, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e Jacazzi hanno proposto di aggiungere, al penultimo capoverso, dopo le parole: « nuove liste unificate », le parole: « previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale ».

L'onorevole Pagliarani ha svolto questo emendamento in sede di discussione generale.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

DI PRIMIO, Relatore. La Commissione accetta l'emendamento Belci che introduce una garanzia opportuna. È contraria all'emendamento Pagliarani.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAVIANI, Ministro dell'interno. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Belci, sostitutivo del penultimo capoverso, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Pagliarani è così assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 4 modificato con l'emendamento Belci.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 5 a 9, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

ART. 5.

Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « annuale » è sostituita dalla parola « semestrale ».

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione ».

Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale ».

(È approvato).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che tro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

vandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

(È approvato).

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti ».

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale ».

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 8 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo ».

(È approvato).

ART. 9.

L'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

Gli elettori iscritti nelle liste di un comune ai sensi del predetto articolo 10 sono cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del comune di residenza anagrafica.

Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al n. 4, primo comma, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Belci ha proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma e alla loro iscrizione nelle liste del comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al primo comma, n. 4, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

BELCI. Rinunzio a svolgere l'emendamento, di carattere meramente formale.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Gambelli Fenili, Borsari e Jacazzi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Fino alla istituzione delle regioni a statuto normale, coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono elettori regionali nelle regioni a statuto speciale, conservano tale qualità anche se hanno la residenza anagrafica in altre regioni ».

L'onorevole Accreman ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ACCREMAN. L'emendamento è dettato dall'intento di mantenere a coloro che sono oggi elettori regionali questo loro diritto.

La questione, a mio avviso, si configura in questi termini. Esistono oggi in Italia cittadini i quali hanno la fortuna di godere di un pieno diritto costituzionale, potendo essi eleg-

gere rappresentanti al comune, alla provincia, alla regione ed al Parlamento; essi sono una minoranza a tutt'oggi nel nostro paese, ossia i cittadini che vivono nelle regioni a statuto speciale.

Ora che cosa accade? Avviene che specialmente da queste regioni a statuto speciale (per esempio la Sicilia, la Sardegna e il Friuli-Venezia Giulia) masse intere di popolazione si trasferiscano per ragioni di lavoro in altre regioni, le quali viceversa non hanno ancora la struttura costituzionale di regioni a statuto normale.

Avviene dunque che l'inadempienza della maggioranza parlamentare in tema di istituzione delle regioni a statuto ordinario si risolve oggi con questo provvedimento nella privazione, nei confronti di quei cittadini che provengono dalle regioni a statuto speciale, del diritto al voto regionale, del quale hanno usufruito fino ad oggi. Tutti sappiamo che è senza giustificazione il fatto che da oltre quindici anni la maggioranza non abbia ancora istituito le regioni a statuto ordinario; ma che questa azione politicamente colpevole della maggioranza debba addirittura trasformarsi in una ulteriore privazione del diritto al voto nei confronti di quei cittadini che fino ad oggi ne hanno goduto ci sembra un fatto enorme.

Ecco perché abbiamo presentato questo emendamento.

Ho sentito dire che vi sarebbero ragioni di carattere tecnico, non meglio specificate, che ostacolerebbero l'accoglimento del nostro emendamento. Mi pare che non ne dovrebbero sussistere di alcun genere. D'altra parte vorrei che la Camera valutasse che il nostro emendamento, come è facilmente apprezzabile dalla lettura (si dice: « fino alla istituzione delle regioni a statuto normale »), è una mera norma transitoria, se così la vogliamo chiamare. Mi pare che per queste ragioni dovrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

DI PRIMIO, Relatore. La Commissione, mentre è favorevole all'emendamento Belci, di carattere formale, è contraria, per le ragioni che ebbi ad illustrare ieri, all'emendamento Accreman. In fondo le ragioni svolte dall'onorevole presentatore stanno semplicemente a esprimere una critica al fatto che non siano state istituite le regioni a statuto ordinario, ma non possono essere prese in considerazione sotto il profilo tecnico-giuridico, né, tanto meno, sotto quello costituzionale.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAVIANI, Ministro dell'interno. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Belci accettato dalla Commissione e dal Governo, sostitutivo dell'ultimo comma.

(*È approvato*).

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 modificato con l'emendamento Belci.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « deve pervenire entro il 15 novembre » sono sostituite con le parole « deve essere inviata ».

Dopo la parola « ascendenti » sono aggiunte le parole « oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto ».

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

« L'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se già

cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risulta o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza o del comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorità consolare notifica all'interessato le decisioni delle commissioni elettorali comunale o mandamentale.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale ».

« Gli onorevoli Pagliarani, Accreman, D'Onofrio, Nannuzzi, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e Jacazzi hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente: »

« Gli emigrati all'estero, anche se cancellati dalla anagrafe per emigrazione definitiva, restano iscritti nelle liste elettorali quando non si verificano le condizioni di perdita della cittadinanza o di perdita della capacità elettorale.

I cittadini residenti all'estero non iscritti nelle liste, possono chiedere l'iscrizione, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, facendo la domanda al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza o del comune di nascita dei suoi ascendenti, oppure, per le cittadine straniere, che

hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto. Se la domanda è presentata tramite l'autorità consolare, questa ne rilascia ricevuta all'interessato e ne cura l'immediato inoltro al sindaco competente.

Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, e provvede a sottoporre la domanda alla commissione elettorale per l'iscrizione.

Per il tramite della autorità consolare il sindaco certifica all'interessato le decisioni delle commissioni elettorali comunale e mandamentale.

Delle condizioni di cittadini residenti all'estero è fatta apposita notazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

Sarà provveduto alla iscrizione di cui al comma secondo con la prima revisione utile ».

MAULINI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAULINI. L'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947 prevede che i cittadini residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possano chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali. Noi, ritenendo che non si debba chiedere di esercitare il diritto elettorale, ma che l'esercizio del voto rappresenti un diritto-dovere, abbiamo presentato questo emendamento per eliminare dalla legge questa interpretazione e per consentire agli emigrati, ai cittadini residenti all'estero di usufruire di un diritto sancito dalla Costituzione.

Il nostro emendamento prevede anche, come del resto il testo governativo, la possibilità per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio di chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Abbiamo ascoltato dianzi la lettura del nuovo testo presentato dal Governo, che praticamente accoglie questa nostra interpretazione. Ci duole però rilevare che, pur accettando lo spirito della nostra proposta, si è ritenuto di limitarne l'applicazione ad un certo lasso di tempo. In considerazione di ciò, pur esprimendo la nostra soddisfazione per la comprensione mostrata dal Governo, insistiamo sul nostro articolo sostitutivo, annunciando comunque fin d'ora che, qualora esso

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

non fosse approvato, voteremo a favore del nuovo testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Belci ha proposto, dopo il secondo comma, di aggiungere il seguente:

« I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

BELCI. Ritiro l'emendamento, sostanzialmente accolto dal nuovo testo del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

DI PRIMIO, Relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Maulini, mantiene l'emendamento Pagliarani, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAULINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel nuovo testo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« L'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.

La commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di

otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

Per la elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da 20 membri, a tre nei comuni il cui consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La commissione è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a due se la commissione è composta da cinque membri, a tre se è composta da sette membri ed a quattro se è composta da nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronun-

ciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Chiunque può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade ed il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei comuni retti da commissario, i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso: in tal caso le riunioni in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Borsari, Pagliarani, Accreman, D'Onofrio, Nannuzzi, Gambelli Fenili, Maulini e Jacazzi hanno proposto, al settimo capoverso, di sopprimere l'ultimo periodo.

Gli stessi deputati (con prima firma Pagliarani) hanno proposto, al nono capoverso, di sopprimere il secondo e il terzo periodo; nonché (con prima firma Borsari), al decimo capoverso, dopo la parola « supplenti », di aggiungere le parole: « che vengono in ogni caso convocati » e, all'undicesimo capoverso, di aggiungere il seguente periodo: « I membri dichiarati decaduti, o venuti meno per morte o dimissioni o altra causa, sono surrogati nella prima riunione del consiglio comunale, tenendo conto delle corrispondenti rappresentanze ».

Gli stessi deputati (con prima firma Pagliarani) hanno proposto di sopprimere il dodicesimo capoverso; subordinatamente di aggiungere, dopo la parola « rinnovazione », le parole: « con procedura d'urgenza, in caso di necessità, e in ogni caso »; nonché di sopprimere il penultimo capoverso.

Gli stessi deputati (con prima firma Borsari) hanno proposto di sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« Nei comuni retti da amministrazione straordinaria, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del magistrato designato dal presidente del Tribunale ».

Gli stessi deputati (con prima firma Accreman) hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Ai membri della Commissione elettorale comunale è corrisposta una medaglia di presenza pari a quella prevista per i membri delle Commissioni elettorali mandamentali ».

PAGLIARANI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARANI. Con l'emendamento al nono capoverso abbiamo proposto praticamente la soppressione di questo periodo: « In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a due ». Poiché è stabilito che il presidente fa parte della commissione e poiché vi è la possibilità, come vedremo più oltre, della surrogazione pressoché immediata e, prima ancora della surrogazione, della decadenza dopo un certo numero di assenze da parte dei membri, riteniamo che debba essere soppressa la seconda convocazione.

Sempre a proposito di questo nono capoverso vorrei aggiungere qualche altra considerazione. Il primo periodo dispone: « Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti ». Questa dizione nella pratica ha dato luogo ad una serie di contestazioni. Qual è la metà più uno? La commissione elettorale del comune di Rimini ha tenuto discussioni a non finire proprio su questo punto. Può sembrare una questione di lana caprina, ma si è perso circa un mese di tempo a discuterne. Si sono interpellati giuristi e magistrati e sapete benissimo che tutte le tesi spesso si possono sostenere. Penso che per chiarezza si potrebbe arrivare alla seguente formulazione: « Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della metà dei consiglieri eletti ». Questa dizione eliminerebbe qualsiasi contestazione. Per esempio, in una commissione elettorale di quattro consiglieri eletti, la metà è due, il presidente è un terzo membro e tre costituiscono già una maggioranza. Può sembrare, questa, una discussione inutile, ma nella pratica casi del genere si verificano. Bisogna dunque fare in modo che la legge sia molto chiara per eliminare ogni incertezza.

Circa l'emendamento soppressivo del dodicesimo capoverso, ci pare che l'istituto della surrogazione e quello della decadenza rendano inutile questa norma. La surrogazione

avviene con la riunione del consiglio comunale entro un mese. Noi proponiamo che in questo caso di necessità il consiglio comunale si riunisca con procedura di urgenza. Da questi stessi motivi è giustificato il nostro emendamento soppressivo del penultimo capoverso.

Per l'emendamento aggiuntivo all'ultimo capoverso, non possiamo che richiamarci al principio già illustrato nella discussione generale. Né ci hanno convinto le obiezioni del relatore. Infatti la legge elettorale, all'articolo 6, affida al sindaco una funzione sì di ufficiale del Governo, ma come responsabile dell'ufficio elettorale e responsabile dell'ufficio anagrafico. Questo è un discorso che abbiamo già fatto, e perciò non potevamo accettare nemmeno le argomentazioni del relatore Di Primio in risposta al nostro intervento di martedì scorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauro ha proposto i seguenti emendamenti:

al nono capoverso, sostituire le parole: « a tre se è composta da sette membri », cinque membri »;

al nono capoverso, sostituire le parole: « a tre se è composta da sette membri », con le parole: « a tre se è composta di cinque o di sette membri »;

all'undicesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: « Chiunque », con le parole: « Qualsiasi cittadino del comune »;

all'ultimo capoverso, sostituire le parole: « in tal caso le riunioni in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti », con le parole: « nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario ».

MATTARELLI. Signor Presidente, faccio miei questi emendamenti, che per altro l'onorevole Tesauro ha svolto nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

DI PRIMIO, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento Borsari aggiuntivo al decimo capoverso in quanto ritiene che i membri supplenti debbano essere convocati solo nel caso che i membri effettivi siano impediti.

Quanto all'emendamento Borsari aggiuntivo all'undicesimo capoverso, anch'esso dev'essere respinto perché tende a rendere pos-

sibile la sostituzione mediante surrogazione di membri della commissione elettorale comunale dichiarati decaduti. Questi membri, infatti, vengono automaticamente sostituiti con membri supplenti che sono in numero uguale a quello dei membri effettivi.

La Commissione non accetta l'emendamento Pagliarani soppressivo del dodicesimo capoverso, in quanto lo giudica superfluo. Si potrebbe eventualmente prendere in considerazione l'emendamento subordinato Pagliarani, tendente ad aggiungere, dopo la parola « rinnovazione », le altre: « con procedura d'urgenza ». Anche il successivo emendamento Pagliarani, soppressivo del penultimo capoverso, è inaccettabile in quanto tende a rendere impossibile, quando la commissione non sia in carica, l'esecuzione delle operazioni necessarie per la revisione delle liste a mezzo di un commissario in attesa che il consiglio comunale provveda ad eleggere una nuova commissione.

L'emendamento Borsari sostitutivo dell'ultimo capoverso deve essere respinto perché non si vede il motivo per cui si debba sottrarre al commissario, che per legge sostituisce il sindaco, la presidenza della commissione. Abbiamo ieri largamente dimostrato come il sindaco in queste operazioni non agisca come capo dell'amministrazione ma come ufficiale di Governo, e a quelle stesse argomentazioni ci richiamiamo.

Anche l'emendamento aggiuntivo Accreman non è accettato dalla Commissione. I componenti della commissione elettorale comunale sono infatti consiglieri comunali e come tali devono assolvere la funzione ad essi attribuita dalla legge; a parte il fatto che la concessione di un gettone di presenza verrebbe a porre problemi di carattere finanziario. Vero è che non viene in causa l'articolo 81 della Costituzione, ma date le condizioni dei bilanci comunali non è il caso di creare altri problemi finanziari.

La Commissione non accetta l'emendamento Pagliarani al nono capoverso, in quanto tende a sopprimere la norma che prevede la possibilità che la commissione si riunisca in seconda convocazione.

Così pure è inaccettabile l'emendamento Borsari al settimo capoverso.

Circa gli emendamenti Tesauro, su di essi già ieri abbiamo espresso la nostra adesione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAVIANI, Ministro dell'interno. Esprimerò il parere del Governo seguendo l'ordine dei capoversi.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

Al settimo capoverso, non accetto l'emendamento che vuole sopprimere l'ultimo periodo. Al nono capoverso, non accetto la soppressione del secondo e terzo periodo. L'onorevole Pagliarani ha ragione quando illustra il problema a proposito del « due e mezzo » e del « tre e mezzo ». Si potrebbe accettare la formulazione: « la maggioranza dei componenti ». Con ciò praticamente si elimina ogni equivoco. Se la Commissione è d'accordo, si potrebbe accettare un emendamento in questo senso.

Sempre per quanto riguarda il nono capoverso, accetto l'emendamento Tesauro inteso a sopprimere le parole « a due se la commissione è composta da cinque membri ». Accetto l'altro emendamento Tesauro al nono capoverso, inteso a sostituire le parole « a tre se è composta da sette membri », con le parole « a tre se è composta di cinque o di sette membri ». Occorre quindi la presenza di almeno tre membri.

Non accetto l'emendamento Borsari al decimo capoverso, inteso ad aggiungere dopo la parola « supplenti » le parole « che vengono in ogni caso convocati ».

Non ho nulla in contrario ad accettare l'emendamento Tesauro all'undicesimo capoverso, inteso a sostituire la parola « chiunque » con le parole « qualsiasi cittadino del comune ».

Non accetto l'emendamento Borsari inteso ad aggiungere all'undicesimo capoverso: « I membri dichiarati decaduti... sono surrogati... tenendo conto delle corrispondenti rappresentanze ».

L'emendamento Pagliarani al dodicesimo capoverso è inteso a sopprimere il capoverso e subordinatamente ad aggiungere dopo la parola « rinnovazione » le parole « con procedura d'urgenza, in caso di necessità, e in ogni caso ». Ebbene, sono contrario alla soppressione, mentre posso accettare l'emendamento aggiuntivo.

Sono contrario all'emendamento Pagliarani soppressivo del penultimo capoverso.

Sono contrario anche, per le ragioni esposte nel mio intervento, all'emendamento Borsari sostitutivo dell'ultimo capoverso.

Accetto l'emendamento Tesauro all'ultimo capoverso inteso a sostituire le parole « in tal caso le riunioni in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti », con le parole « nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario ».

Quanto all'emendamento Accreman ed altri, inteso ad aggiungere un capoverso, faccio

notare che esso determinerebbe un notevole aumento delle spese a carico dei comuni. Chiedo pertanto che l'emendamento venga ritirato e, in caso contrario, venga respinto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pagliarani, mantiene il suo emendamento soppressivo al settimo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAGLIARANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Pagliarani, insiste sul suo emendamento al nono capoverso, soppressivo del secondo e del terzo periodo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAGLIARANI. Sì, signor Presidente; esprimo per altro la mia soddisfazione per avere il Governo accolto i miei rilievi in ordine al primo periodo del nono capoverso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo (accettato dalla Commissione) al primo periodo del nono capoverso, tendente a sostituire le parole « della metà più uno dei componenti », con le altre: « della maggioranza dei componenti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pagliarani, al nono capoverso, soppressivo del secondo e del terzo periodo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tesauro, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sopprimere, al nono capoverso, le parole: « a due se la Commissione è composta di cinque membri ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tesauro, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al nono capoverso, le parole: « a tre se è composta di sette membri », con le altre: « a tre se è composta di cinque o di sette membri ».

(È approvato).

Onorevole Borsari, mantiene i suoi emendamenti aggiuntivi al decimo ed all'undicesimo capoverso, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tessauro, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire all'undicesimo capoverso, ultimo periodo, la parola: « Chiunque », con le parole: « Qualsiasi cittadino del comune ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Borsari aggiuntivo all'undicesimo capoverso.
(*Non è approvato*).

Onorevole Borsari, mantiene l'emendamento Pagliarani soppressivo del dodicesimo capoverso, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Non insisto, dato che il Governo ha accettato il nostro emendamento subordinato allo stesso capoverso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento subordinato Pagliarani al dodicesimo capoverso, accettato dal Governo, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « rinnovazione », le parole: « con procedura d'urgenza, in caso di necessità, e in ogni caso ».

(*È approvato*).

Onorevole Pagliarani, mantiene il suo emendamento, soppressivo del penultimo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAGLIARANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Borsari, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'ultimo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tessauro, accettato dalla Commissione e dal Governo, diretto a sostituire, all'ultimo capoverso, le parole: « in tal caso le riunioni in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti », con le altre: « nel caso in cui non si raggiunga il minimo

legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario ».

(*È approvato*).

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Lo ritiro. Ritengo per altro importante che il problema sia stato nuovamente sottolineato.

PRESIDENTE. In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 12 risulta del seguente tenore:

« L'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.

La commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

Per la elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da 20 membri, a tre nei comuni il cui consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La commissione è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione è composta di cinque o sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade ed il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei comuni retti da commissario, i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente articolo 3.

Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacità di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e Jacazzi hanno proposto, al quarto capoverso, di sopprimere le parole: « e di quelli che siano stati eliminati », fino alla fine del periodo.

MAULINI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAULINI. L'articolo 13 prevede due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste; in uno sono iscritti tutti i cittadini che vengono proposti per l'iscrizione nelle liste elettorali, nel secondo invece i cittadini proposti per la cancellazione dalle stesse liste.

Per il secondo elenco, che comprende cittadini di cui si propone la cancellazione dalle liste, mi pare che la norma contenuta nel quarto capoverso dell'articolo sia incongrua rispetto alle precedenti. Noi comprendiamo l'esigenza statistica di avvicinare il più possibile la cifra degli elettori a quella dei residenti. Sappiamo però come si procede nei censimenti che vengono fatti con personale occasionale e non con tecnici del comune. Sappiamo anche che alcuni cittadini (e possono essere molti) a volte non sono presenti

nella giornata del censimento o perché adibiti ad attività più o meno regolari o perché non desiderano far sapere dove sono andati in quel giorno e quindi quando tornano non si curano di andare a vedere come sono stati censiti o iscritti nelle liste elettorali. Ora noi chiediamo: vale la pena, per esigenze statistiche, incorrere nella possibilità di negare un diritto costituzionale del cittadino?

Ecco perché proponiamo la soppressione della seconda parte del capoverso.

Mi pare che la proposta sia accettabile, perché è stato affermato che il disegno di legge si preoccupa solo di questioni sostanziali. Non vorremmo che per una questione prettamente tecnica e statistica, la Camera arrivasse a negare il diritto di voto ai cittadini che non sono presenti nella loro sede durante la giornata del censimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è contraria, perché il principio contenuto nella legge è precisamente quello di far coincidere le liste elettorali con l'anagrafe. L'emendamento Accreman tende precisamente a sovvertire questo principio.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Mi pare che tecnicamente, come ha detto l'onorevole Di Primio, non si possa accettare l'emendamento, perché verremmo a sovvertire tutto il sistema, e non vi sarebbe alcun motivo per effettuare la riforma che viene proposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Maulini, mantiene l'emendamento Accreman di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAULINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. è abrogato e sostituito dal seguente:

Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pub-

blici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'articolo 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo articolo 17 ».

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Ho chiesto di parlare prima che venga svolto l'emendamento Accreman, per dichiarare al presentatore che il Governo non avrebbe nulla in contrario ad accettarlo, ma che l'accettazione di esso porterebbe inevitabilmente la validità delle liste dal 5 luglio e al 5 gennaio. Questo deve essere chiaro, perché i termini sono già ristretti.

Non credo che vi saranno mai elezioni fra il 1° e il 5 gennaio, ma possono esservi tra il 1° e il 5 luglio, e in tal modo si riaprirebbe un problema. Normalmente l'opposizione ha sempre teso a restringere i termini, mentre in questo caso propone di allargarli.

Non è che vi sia una particolare ragione per respingere l'emendamento; voglio solo avvertire che tutti gli uffici interpellati dicono che, spostando il termine del 20 aprile al 25 aprile, fatalmente si deve poi arrivare al 5 luglio, sicché lasceremmo pur sempre una sfasatura minima: 1-5 luglio, 1-5 gennaio. Pertanto pregherei di non insistere sull'emendamento.

Se vi fosse la possibilità tecnica di mantenere la data del 1° luglio, non avrei difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro si è riferito all'emendamento presentato dagli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e Jacazzi, diretto a sostituire le parole: « 20 aprile », con le altre: « 25 aprile »; e le parole: « 20 ottobre », con le altre: « 25 ottobre ».

L'onorevole Maulini, cofirmatario dello emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

MAULINI. Lo ritiriamo, dopo i chiarimenti del ministro dell'interno, il quale ha dimostrato di avere compreso i motivi ispiratori dell'emendamento. Nella vecchia legge erano previsti 15 giorni. È noto che, soprattutto nei piccoli comuni, delle liste elettorali non si prende subito visione, per cui ci pare che effettivamente il termine sia molto ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 13 per essere incorsi in una delle incapacità previste dal precedente articolo 2 nonché dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte d'appello, una commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.

I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi,

sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali, vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Chiunque può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Ai componenti della commissione elettorale mandamentale è concesso oltre al rimborso

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanna, Lami, Pigni e Luzzatto hanno proposto, al primo capoverso, di sopprimere le parole: « di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti » e, conseguentemente, di sopprimere il terzo capoverso.

Gli stessi deputati hanno proposto, al quarto capoverso, di sostituire le parole: « forniti almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado », con le parole: « eleggibili a consigliere comunale ».

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANNA. Il primo emendamento attiene ad una concezione democratica che, secondo noi, deve essere rispettata nella formazione delle commissioni mandamentali. Noi riteniamo che i componenti delle commissioni mandamentali debbano essere eletti tutti dai consigli provinciali, debba essere rigorosamente rispettato il carattere elettivo delle commissioni elettorali. Non si capisce (o meglio si capisce troppo bene) perché il ministro insiste tanto nel mantenere il rappresentante designato dalle prefetture. Secondo noi, sia detto con molta chiarezza, includere un elemento su quattro con nomina prefettizia significa offrire alle prefetture stesse, cioè al Governo, la possibilità di intervenire nella formazione delle maggioranze in seno a queste commissioni, annullando in pari tempo la possibilità dei consigli provinciali, che costituiscono la base elettorale, di esprimere una maggioranza diversa.

L'altro emendamento riguarda il problema del titolo di studio richiesto per i componenti le commissioni mandamentali. Noi siamo del parere che il comune denominatore idoneo a caratterizzare coloro che fanno parte di queste commissioni debbano essere i requisiti elettorali: essere elettori, essere eleggibili a consigliere comunale. Ci sembra assurdo che per far parte di una commissione mandamentale elettorale si debbano chiedere titoli di studio particolari quando questo non è richiesto per essere eletto consigliere comunale o sindaco o deputato o ministro.

Ciò non vuol dire affatto che non annettiamo valore agli argomenti del ministro, il quale ha detto giustamente che le persone

chiamate a far parte di quelle commissioni debbano avere una certa preparazione e conoscenza dei problemi elettorali. Però la scelta o, meglio, la qualificazione di questi elementi deve essere lasciata agli elettori cioè in questo caso agli organismi che eleggono i loro rappresentanti nelle commissioni elettorali. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto che i requisiti siano soltanto quelli della eleggibilità a consigliere comunale. Tuttavia, ove questo emendamento non dovesse essere accolto, concorderemmo in via subordinata con l'emendamento comunista il quale ammette il possesso della licenza elementare per l'ammissione alle commissioni mandamentali elettorali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gambelli Fenili, Pagliarani, Accreman, D'Onofrio, Nannuzzi, Maulini, Borsari e Jacazzi hanno proposto di sopprimere, al primo capoverso, le parole: « di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti » e, conseguentemente, di sopprimere il terzo capoverso; al quarto capoverso, di sostituire le parole: « siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado », con le parole: « abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare »; nonché di sostituire le parole: « almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado », con le altre: « almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio »; di aggiungere, dopo il settimo capoverso, il seguente:

« In ciascuna commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti »;

di aggiungere al nono capoverso, dopo la parola « supplenti », le altre: « che sono in ogni caso convocati »;

al tredicesimo capoverso, di sostituire le parole: « presidente della corte di appello », con le altre: « consiglio provinciale »;

al quattordicesimo capoverso, di aggiungere il seguente periodo:

« I membri dichiarati decaduti o venuti meno per morte o dimissioni o altra causa, sono surrogati alla prima riunione del consiglio provinciale, tenuto conto delle corrispondenti rappresentanze »;

di sopprimere il quindicesimo capoverso; al quindicesimo capoverso, di sostituire le parole: « delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente », con le parole: « con procedura d'urgenza in caso di necessità e in ogni caso entro un mese dall'ultima vacanza »;

infine, all'ultimo capoverso, di sostituire le parole: « dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato », con le parole: « dal decreto del ministro dell'interno di concerto con quello per il tesoro, per i membri della giunta provinciale amministrativa ».

L'onorevole Gambelli Fenili ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GAMBELLI FENILI. Abbiamo innanzitutto presentato un gruppo di emendamenti diretti a rendere la struttura delle commissioni mandamentali elettorali quanto più democratica possibile. Questa infatti noi riteniamo sia la condizione fondamentale affinché dette commissioni possano assolvere al compito di controllo e di garanzia loro affidato dalla legge. Circa il primo emendamento, in particolare, riguardante l'ingerenza delle prefetture nella nomina dei membri delle commissioni, già il collega Sanna ha rilevato che la norma del disegno configura una remora al funzionamento democratico delle commissioni poiché incide sulla formazione delle maggioranze e significa anche la rivalutazione di un istituto — quello della prefettura — che la Costituzione praticamente cancella dal nostro ordinamento. Anche da questo punto di vista il nostro primo emendamento tende a dare alla legge che stiamo discutendo un carattere conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana.

Per quanto riguarda gli emendamenti al quarto capoverso, la questione mi pare molto chiara. Le commissioni elettorali, mandamentali e comunali, hanno compiti specifici che qui non è il caso di ricordare; però, l'efficienza dei membri delle commissioni, onorevoli colleghi, non è determinata tanto dal titolo di studio quanto dall'impegno politico, dalla passione con cui essi intervengono nelle commissioni stesse per l'assolvimento del proprio compito. D'altra parte, occorre evitare una grave contraddizione. Si può essere consiglieri

comunale o consigliere provinciale o addirittura parlamentare — è il mio caso — senza possedere un titolo di studio; si può essere addirittura ministro! Però — ed è ben strano — non si può essere membro di una commissione elettorale mandamentale. Se non eliminiamo questa remora alla scelta tra una larga massa di cittadini per la nomina a membri delle predette commissioni, veniamo a stabilire un principio che investe una questione ben più grave: il problema dell'elettorato passivo nelle varie assemblee rappresentative del nostro paese, Parlamento compreso.

Per questi motivi, insistiamo sull'emendamento. In via subordinata, abbiamo proposto l'altro emendamento con il quale viene richiesto il titolo di scuola media di primo grado ovvero il requisito della partecipazione a commissioni elettorali almeno per un biennio. Evidentemente, questa nostra subordinata è un ripiego e non risolve il problema; è un ripiego che comunque non salva il principio di cui prima parlavo.

Quanto all'emendamento aggiuntivo dopo il settimo capoverso dell'articolo 16, che riguarda la garanzia della elezione dei rappresentanti delle minoranze, debbo subito dire che, nonostante le spiegazioni forniteci dal ministro, rimangono alcuni casi limite — accennati anche dall'onorevole ministro — nei quali la garanzia della rappresentanza delle minoranze viene a mancare.

Con l'altro nostro emendamento proponiamo che la dichiarazione di decadenza sia pronunciata dal consiglio provinciale. Nel caso che i membri effettivi e supplenti della commissione mandamentale siano ridotti a un numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, noi proponiamo che gli organi competenti debbano procedere alla rinnovazione delle designazioni con procedura d'urgenza in caso di necessità e in ogni caso entro un mese dall'ultima vacanza. Noi riteniamo che debba essere soppresso l'inserimento del magistrato-presidente, il quale dovrebbe esercitare, con l'assistenza del segretario, le funzioni della commissione mandamentale in attesa della sua rinnovazione. Poiché è evidente che questo non aiuta ad accelerare i tempi della rinnovazione ma semmai contribuisce a ritardarli.

Gli altri emendamenti si illustrano da sé e tendono, come dicevo all'inizio, a dare una struttura il più possibile democratica alle sudette commissioni e a porle nella condizione di assolvere nel migliore dei modi i loro compiti.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha proposto di aggiungere, dopo il settimo capoverso, il seguente: « Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ».

L'onorevole Valitutti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALITUTTI. Debbo rendere omaggio alla esattezza delle osservazioni dell'onorevole ministro. Avevo proposto l'emendamento per una esigenza di eutimologia legislativa tra l'articolo 12 e l'articolo 16, ma dopo le delucidazioni dell'onorevole Taviani ho rilevato che effettivamente il sistema che vige attualmente in sede di votazione dei consigli provinciali per le commissioni mandamentali già tutela i diritti delle minoranze. Perciò ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauro ha proposto di sostituire il quattordicesimo capoverso con il seguente:

« Qualsiasi cittadino dei comuni di mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TESAURO. Rinuncio a svolgerlo in quanto la Camera si è già pronunciata accettando un altro emendamento identico all'undicesimo capoverso dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

DI PRIMIO, *Relatore*. Faccio innanzi tutto un'osservazione di carattere generale su alcuni emendamenti proposti dai colleghi Sanna, Accreman e Gambelli Fenili. A mio avviso, questi emendamenti sono stati consigliati da una inesatta valutazione del compito della commissione mandamentale, la quale non compila le liste elettorali, ma decide i ricorsi in relazione alle operazioni eseguite dalla commissione comunale in ordine alla compilazione delle liste elettorali. Di qui la necessità che tale commissione abbia nel medesimo tempo composizione democratica e competenza tecnica e tenga conto anche degli interessi

che il potere esecutivo ha in una materia così delicata com'è quella elettorale. Di conseguenza tutti gli emendamenti ispirati a questa concezione inesatta delle funzioni della commissione elettorale mandamentale debbono essere respinti.

Così devono essere respinti gli emendamenti Sanna al primo e al quarto capoverso; gli emendamenti Gambelli Fenili al primo capoverso; aggiuntivo dopo il settimo capoverso; sostitutivo all'ultimo capoverso.

Si può accettare invece l'emendamento subordinato Gambelli Fenili al quarto capoverso.

L'emendamento Gambelli Fenili, aggiuntivo al nono capoverso, deve essere respinto in quanto i membri supplenti devono essere convocati soltanto in caso di impedimento dei membri effettivi.

L'emendamento Gambelli Fenili sostitutivo al tredicesimo capoverso deve essere respinto perché non si vede per quale ragione la dichiarazione di decadenza dovrebbe essere fatta dal consiglio provinciale e non dal presidente della corte d'appello, quando si sa che è il presidente della corte d'appello che nomina con proprio decreto la commissione elettorale mandamentale.

L'emendamento Borsari-Gambelli Fenili aggiuntivo al quattordicesimo capoverso è da respingere perché nei casi in esso ipotizzati subentrano i membri supplenti.

Deve essere altresì respinto l'emendamento Gambelli Fenili sostitutivo del quindicesimo capoverso. In sostanza questo emendamento contiene una proposta puramente formale in quanto il disegno di legge già prevede il breve termine di un mese per le necessarie designazioni. L'accoglimento della proposta provocherebbe la paralisi dell'attività della commissione elettorale mandamentale nelle more della rinnovazione.

L'emendamento Gambelli Fenili sostitutivo dell'ultimo capoverso riguarda la questione del gettone di presenza. Normalmente questo è di lire mille; eccezionalmente però per i componenti della giunta provinciale amministrativa, con provvedimento in corso di pubblicazione, è stato elevato a lire 5 mila. Portare la misura del gettone spettante ai componenti delle commissioni mandamentali a 5 mila significherebbe quintuplicare la spesa che attualmente sostengono i comuni, i cui bilanci, come è noto, hanno già raggiunto una situazione di rottura. Pertanto l'emendamento non può essere accettato.

L'emendamento Tesauro, sostitutivo del quattordicesimo capoverso e tendente a sosti-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

tuire la parola « chiunque » con le altre: « qualsiasi cittadino », deve essere accettato per il fatto che interessata alla decadenza di un commissario è la popolazione del mandamento competente. Deve quindi spettare ad ogni cittadino di tale mandamento la facoltà di proporre reclamo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole soltanto a due emendamenti, quello subordinato Gambelli Fenili al quarto capoverso (se è vero che vi possono essere state ed esservi tuttora, in Italia ed all'estero, spiccate personalità in campo non solo politico ma anche artistico e scientifico sprovviste di titoli di studio, è pur vero che qui si tratta di commissioni tecniche, nelle quali la mancanza di titoli di studio implicherebbero il predominio dei funzionari, ragion per cui ci è parso di poter accogliere solo la richiesta minore, con l'eccezione per coloro che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio) e quello Tesauro al quattordicesimo capoverso.

Prego l'onorevole Gambelli Fenili di voler ritirare l'emendamento relativo ai gettoni di presenza, per le stesse ragioni che ho già indicato.

Ringrazio l'onorevole Valitutti di aver compreso le ragioni che militano a favore del testo del Governo.

All'onorevole Gambelli Fenili osservo che per modificare la situazione attuale bisognerebbe fare liste politiche, mentre non abbiamo altro sistema tecnico che quello della votazione per un solo membro. Con il sistema della lista partitica otterremmo il risultato di avere rispettata la prima minoranza e sempre denegata la seconda, mentre con il sistema della votazione per uno solo abbiamo rispettato sempre in tutte e 90 le province italiane la prima minoranza e in una buona metà di esse anche la seconda. Sono perciò contrario all'emendamento Gambelli Fenili.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento soppressivo al primo capoverso, con conseguente soppressione del terzo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Rimane così precluso l'emendamento identico presentato dall'onorevole Gambelli Fenili.

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento al quarto capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Gambelli Fenili, mantiene i suoi emendamenti al quarto, settimo, nono, tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo capoverso, dei quali solo quello subordinato al quarto è stato accettato dalla Commissione e dal Governo ?

GAMBELLI FENILI. Mantengo tutti i miei emendamenti ad eccezione di quello all'ultimo capoverso, che ritiro accogliendo l'invito del ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gambelli Fenili, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso, al quarto comma, a sostituire le parole: « almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado », con le parole: « almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gambelli Fenili, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso, dopo il settimo capoverso, ad aggiungere il seguente:

« In ciascuna commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gambelli Fenili, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso ad aggiungere, al nono capoverso, dopo la parola: « supplenti », le parole: « che sono in ogni caso convocati ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gambelli Fenili, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso, al tredicesimo capoverso, a sostituire le parole: « presidente della Corte d'appello », con le parole: « consiglio provinciale ».

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

Pongo in votazione l'emendamento Tesaurò, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a sostituire il quattordicesimo capoverso con il seguente:

« Qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza ».

(*E approvato*).

Onorevole Borsari, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borsari, inteso ad aggiungere, al quattordicesimo capoverso, il seguente periodo:

« I membri dichiarati decaduti o venuti meno per morte o dimissioni o altra causa, sono surrogati alla prima riunione del consiglio provinciale, tenuto conto delle corrispondenti rappresentanze ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Gambelli Fenili, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso a sopprimere il quindicesimo capoverso.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Gambelli Fenili, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso a sostituire, al quindicesimo capoverso, le parole: « delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente », con le parole: « con procedura di urgenza in caso di necessità e in ogni caso entro un mese dall'ultima vacanza ».

(*Non è approvato*).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 16 risulta del seguente tenore:

L'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte d'appello, una commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista,

o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.

I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali, vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Ai componenti della commissione elettorale mandamentale è concesso oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 17 a 19, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale ».

(*È approvato*).

ART. 18.

Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro i dieci giorni », sono sostituite dalle parole: « entro i cinque giorni ».

(*È approvato*).

ART. 19.

L'articolo 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione.

Nei dieci giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite, viene redatto verbale che, firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 20.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Al primo comma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « dell'anno » sono sostituite con le parole: « del semestre ».

Al primo comma, n. 4, le parole: « se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti » sono soppresse.

Al quarto comma, ove è detto: « ogni tre mesi », la parola « tre » è sostituita dalla parola: « sei ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, Nannuzzi, Gullo, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e D'Onofrio hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Al primo comma dopo il n. 3, è aggiunto il n. 3-bis: dell'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno la capacità elettorale per decadenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 ».

Gli stessi deputati (a prima firma Borsari) hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

Al primo comma, il n. 4 viene così sostituito: « del trasferimento della residenza. Gli elettori vengono iscritti nelle liste elettorali del nuovo comune di provenienza in base a dichiarazione dei rispettivi sindaci attestanti reciprocamente l'avvenuta operazione agli effetti del trasferimento anagrafico elettorale. Il procedimento è promosso su iniziativa del comune di nuova iscrizione anagrafica ».

BORSARI. Signor Presidente, chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARI. Riteniamo opportuno il secondo emendamento al fine di garantire un controllo sul movimento degli elettori. Con questo sistema si viene ad ovviare all'inconveniente che un cittadino, per una ragione o per l'altra, possa trovarsi iscritto nelle liste elettorali di due diversi comuni, acquistando così la possibilità teorica di votare in due comuni, cioè di votare due volte. Riteniamo valida e opportuna la norma da noi proposta proprio perché vi deve essere il massimo scrupolo per quanto riguarda la disciplina delle iscrizioni nelle liste elettorali e quindi la disciplina del diritto di voto, al fine di evitare inconvenienti sul genere di quelli da me indicati e che si sono varie volte verificati.

Con l'emendamento Accreman si tende a rendere immediata la possibilità di iscrizione e quindi di acquisizione del diritto di voto per quei cittadini che, privati in precedenza di tale diritto in seguito all'intervento di cause ostative, si trovino nelle condizioni di ottenere la riabilitazione e quindi di acquisire nuovamente il diritto all'esercizio del voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è contraria. In sostanza, nella legge sono previsti due meccanismi di revisione delle liste: uno semestrale e uno dinamico. Ora, con gli emendamenti proposti si tende a sovvertire questo principio in quanto per la cessazione delle cause ostative è applicabile il meccanismo della revisione semestrale e non quello della revisione dinamica che è espressamente previsto per i quattro casi elencati nell'articolo 25.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Concorro con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Borsari, mantiene l'emendamento Accreman aggiuntivo dopo il primo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Borsari, mantiene il suo emendamento, sostitutivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei co-

mizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Gullo, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e Jacazzi hanno proposto di sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla commissione elettorale mandamentale ».

L'onorevole Accreman ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ACCREMAN. Rinuncio a svolgerlo, trattandosi di una modifica puramente tecnica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 21 ?

DI PRIMIO, Relatore. Lo accetto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAVIANI, Ministro dell'interno. Anch'io lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Accreman, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 modificato con l'emendamento Accreman:

« Dopo l'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle

liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla commissione elettorale mandamentale ».

(*E approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 22 a 25, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

ART. 22.

L'articolo 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 13, provvede, con una unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione ».

(*E approvato*).

ART. 23.

L'articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoché, per la loro entità numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni ».

(*E approvato*).

ART. 24.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del comune, che ne rilascia ricevuta ».

Al quarto comma le parole: « non oltre il 25 gennaio » sono sostituite con le parole: « non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre ».

Al primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro il 31 marzo » sono sostituite con le parole: « entro il 10 giugno e il 10 dicembre ».

(È approvato).

ART. 25.

Dopo l'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La commissione elettorale comunale appor- ta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 26.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Al quinto comma dell'articolo 38 ed al primo comma dell'articolo 41 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola: « annuale » è sostituita con la parola: « semestrale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Jacazzi, Gambelli Fenili, Maulini e Borsari hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Al quinto comma dell'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola: « an-

nuale », è sostituita con la parola: « semestrale ».

Al primo comma dell'articolo 41 della stessa legge la parola: « annuale » è soppressa ».

BORSARI. Rinuncio a svolgere l'emendamento, diretto semplicemente ad armonizzare il testo dell'articolo con le modifiche in precedenza apportate.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 26 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario in quanto nel testo della Commissione sostanzialmente si dice la stessa cosa del testo dell'emendamento. Solo che l'emendamento si articola in due commi mentre l'articolo della Commissione è costituito di un unico comma.

BORSARI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 52 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che compiono il 21° anno di età dal 1° maggio al 31 dicembre 1965 sarà effettuata entro il 15 ottobre 1965.

Ad essa si provvederà con le modalità da stabilirsi con decreto del ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria da attuarsi, in conformità alle norme previste per la revisione semestrale, entro 95 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

PRESIDENTE. L'onorevole Belci ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966 sarà effettuata, con le modalità da stabilirsi con decreto del ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria da effettuarsi in conformità alle norme previste per la revisione semestrale ».

BELCI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Borsari, Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Jaccazzi, Gambelli Fenili e Maulini hanno proposto di sopprimere, al secondo comma, le parole: « con le modalità da stabilirsi con decreto del ministro per l'interno ».

L'onorevole Borsari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BORSARI. Per gli scopi che si prefigge l'articolo, riteniamo che sia sufficiente lo strumento eccezionale della revisione straordinaria, da compiersi secondo le norme previste per la revisione semestrale, e senza conferire a questo fine particolari poteri al ministro dell'interno, potendo ciò costituire un'indebita concessione di delega al Governo in una materia come quella elettorale, che, per natura, è riservata alla competenza esclusiva delle Camere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Belci e contraria all'emendamento Borsari.

L'articolo 28 del disegno di legge prevedeva che l'iscrizione alle liste elettorali dei cittadini che compiono 21 anni tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1965 venisse effettuata entro il 15 ottobre 1965. Tale disposizione era stata così formulata nella previsione che la legge fosse approvata prima del 15 ottobre 1965 e in ogni caso prima delle vacanze feriali della Camera. Poiché siamo giunti al mese di ottobre e la legge deve ancora andare al Senato, è da prevedere che entro il 15 ottobre non venga approvata. Di qui la necessità di modificare il primo comma dell'articolo 28.

Quanto alla modifica suggerita dall'emendamento Borsari con la soppressione delle parole: « con le modalità da stabilirsi con decreto del ministro per l'interno », osservo an-

zitutto che si tratta di una revisione straordinaria da effettuare immediatamente dopo la approvazione della legge. In secondo luogo si tratta di una revisione che in ogni caso deve avvenire in conformità alle norme contenute nella legge n. 1058 del 1947 e nel provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Accetto l'emendamento Belci. Sono contrario allo emendamento Borsari, ma accetto la prima parte del suo emendamento aggiuntivo all'articolo 30 dove si dice che « non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge ». In questo modo ritengo che non abbiano più ragion d'essere le preoccupazioni dell'onorevole Borsari.

BORSARI. Prendo atto di questa precisazione dell'onorevole ministro e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Belci, interamente sostitutivo dell'articolo 28:

« La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966 sarà effettuata, con le modalità da stabilirsi con decreto del ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria da effettuarsi in conformità alle norme previste per la revisione semestrale ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione finché non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Jaccazzi, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e Fasoli hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « restano in funzione », le parole: « purché siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative ».

MAULINI. Rinunzio a svolgere l'emendamento, che però mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Accreman all'articolo 29, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di sei mesi, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, numero 137, e della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Jacazzi, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e Fasoli hanno proposto di sopprimere, in fine, le parole: « apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento ».

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Accetto l'emendamento Accreman in quanto il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo che prevede in sostanza tutte le modifiche necessarie per il coordinamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanna, Lami, Pigni e Luzzatto hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « testo unico », le parole: « sentita una commissione costituita di quindici deputati e quindici senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato ».

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SANNA. Con l'emendamento abbiamo inteso prevenire eventuali pericoli derivanti dall'ampiezza della delega che veniva conferita al Governo in base al testo dell'articolo 30. L'accettazione dell'emendamento Accreman da parte del Governo rimuove in parte le nostre preoccupazioni ma l'istituzione di una Commissione parlamentare per la defi-

nizione del testo unico qui richiamato non sembra a noi egualmente inopportuna. Trattandosi di materia di estrema delicatezza, ci sembra opportuno dare al Parlamento questa garanzia.

PRESIDENTE. L'onorevole Mattarelli ha proposto di sostituire le parole « sei mesi », con le altre: « dodici mesi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MATTARELLI. L'emendamento mira a dare al Governo un margine di tempo più ampio di quello di sei mesi previsto dal disegno di legge e che potrebbe non essere sufficiente a consentire la preparazione del testo unico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 30?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Sanna per una ragione di carattere tecnico. Non è la prima volta che norme di testi unici sono dichiarate illegittime perché non conformi alle leggi che dovevano coordinare. Ora non gioverebbe al prestigio del Parlamento procedere alla nomina di una Commissione composta di deputati e di senatori per le operazioni di compilazione di un testo unico, esponendo i parlamentari all'eventuale critica di non sapere interpretare le stesse leggi da loro votate qualora alcune norme del testo unico fossero viziate di illegittimità. Di conseguenza è meglio seguire la vecchia prassi per cui i testi unici sono fatti dal Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato, e deliberati dal Consiglio dei ministri.

La Commissione è invece favorevole all'emendamento Mattarelli e all'emendamento Accreman.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Sono contrario all'emendamento Sanna, in quanto ritengo non vi sia alcuna ragione di creare il precedente della collaborazione di una Commissione parlamentare all'elaborazione di un testo unico, che è materia tradizionalmente riservata all'esecutivo. Osservo, d'altra parte, che il testo unico verrà sottoposto al giudizio di legittimità, sempre severo, del Consiglio di Stato. Accetto gli emendamenti Accreman e Mattarelli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mattarelli, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

A seguito delle votazioni fatte, l'articolo 30 risulta del seguente tenore:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Jacazzi, Gambelli Fenili e Borsari hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 43 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti descritti dalla presente legge, il magistrato presidente della commissione mandamentale ne informa tempestivamente il primo presidente della corte d'appello, il quale invia un magistrato suo delegato, per provvedere qualora, gli organi comunali, nuovamente sollecitati, non vi ottemperino.

Le spese relative sono anticipate, salvo la rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni della legge che hanno provocato l'invio del delegato, questi ne informa il procuratore della Repubblica, presso il tribunale nella cui giurisdizione trovansi il comune ».

Gli onorevoli Accreman, Pagliarani, D'Onofrio, Nannuzzi, Jacazzi, Gambelli Fenili, Maulini, Borsari e Fasoli hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

« Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51, 52, 53, 54, 55 e 56 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, si intendono abrogate ».

« L'articolo 57 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« Le spese per la tenuta della revisione delle liste elettorali, ivi comprese le spese per il funzionamento delle commissioni elettorali e mandamentali, sono ripartite tra: comune, provincia, regione e Stato, nella misura di un quarto per ciascuno.

Il riparto, in base a consuntivo delle spese anticipate dai comuni, sarà reso esecutivo anno per anno con decreto del ministro dell'interno.

Fino alla loro costituzione le spese a carico delle regioni a statuto ordinario saranno assunte a carico dello Stato ».

Pari disposizioni sono applicate per le spese relative alla prima applicazione della presente legge »;

« Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

Non possono altresì operarsi cancellazioni di elettori per nuove valutazioni di elementi già noti e che abbiano concorso alla formazione del diritto di iscrizione nella lista elettorale »;

« Il terzo comma dell'articolo 36 del testo unico 3 marzo 1957, n. 361, e il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati »;

« Successivamente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i cittadini che siano in possesso dei requisiti per essere elettori e non siano iscritti nelle liste elettorali possono, nei confronti del comune nelle cui liste elettorali chiedono di essere iscritti, produrre direttamente ricorso alla corte di appello, ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

ACCREMAN. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Il primo articolo aggiuntivo si riferisce all'intervento del magistrato nel caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla legge in discussione. Accetto senz'altro la distinzione fatta nel suo intervento dall'onorevole ministro sul carattere di ciò che debba compiere il magistrato rispetto ad un organo esecutivo. È fuori dubbio che l'intervento del magistrato deve aver luogo soltanto in sede di controllo e non di esecuzione. Ciò che io propongo, però, è proprio l'in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

tervento del magistrato in sede di controllo dopo che un organo esecutivo abbia dato luogo ad un inadempimento che, nel caso presente, consisterebbe nell'omettere o comunque nel differire ciò che la legge impone di fare.

Non mi preoccupa qui del carattere doloso o colposo del ritardo, perché questo, in una materia di estrema importanza come la presente, si risolve effettivamente in un inadempimento. Chiedo quindi che un magistrato, una volta venga rilevato un ritardo negli adempimenti, possa intervenire per mandato del presidente della corte d'appello a sollecitare ed eventualmente a sostituirsi all'organo esecutivo carente. Mi pare che sotto questo aspetto l'emendamento debba essere accolto.

Ritengo illustrato a sufficienza il secondo articolo aggiuntivo e non mi soffermerò su di esso. Viceversa, intendo brevemente intrattenermi sull'ultimo articolo aggiuntivo. Si tratta di consentire ad ogni cittadino la possibilità di esperire un estremo ricorso alla corte d'appello, nel caso di esclusione dalle liste elettorali, anche in epoca successiva alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Mentre il primo articolo aggiuntivo tende ad introdurre una garanzia di carattere generale, nell'interesse della collettività dei cittadini, con questo emendamento si vuole stabilire una garanzia di carattere individuale, in favore del singolo cittadino che si veda, per qualsiasi ragione defraudato del diritto di voto. Del resto si tratta di un tipo di ricorso in pratica già costantemente ammesso; non vi dovrebbe, quindi, essere alcuna difficoltà a codificarlo legislativamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lusoli, Pagliarani, Tognoni e Borsari hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il terzo comma dell'articolo 11 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato ».

L'onorevole Lusoli ha facoltà di illustrarlo.

LUSOLI. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per proporre, attraverso il nostro emendamento, la soppressione del secondo comma dell'articolo 11 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Ciò perché questa norma contrasta stridentemente con l'organizzazione moderna della vita locale, perché annulla il principio generale del collegio unico e perché infine altera il rapporto democratico

nella direzione del comune. Questa norma infatti recita:

« Tuttavia la giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

« In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato ».

Se una norma di questo tipo poteva essere giustificata da particolari situazioni esistenti quando venne adottata per la prima volta (1865), non trova alcuna giustificazione oggi, date le modificazioni che hanno avuto luogo nell'organizzazione della vita degli enti locali. In nessuna parte del paese la frazione rappresenta oggi un'entità amministrativa. Quindi, è assurdo mantenere in vita una norma che consente l'elezione dei consigli comunali con il sistema del collegio autonomo della frazione al posto del collegio unico comunale.

Questa norma è stata applicata in alcuni comuni italiani anche nelle elezioni del novembre 1960, e ha avuto negative conseguenze sul piano della rappresentatività dei consigli eletti: ad esempio nel comune di Sorano, in provincia di Grosseto, alla lista n. 1, con 2.013 voti, sono stati attribuiti nove consiglieri; alla lista n. 2 con 1.757 voti, cioè 256 in meno, sono stati attribuiti 11 consiglieri; nei comuni di Arcidosso e di Castelnuovo Monte in provincia di Reggio Emilia, la cosa si è ripetuta: cioè la minoranza degli elettori ha potuto con questo sistema mandare al comune la maggioranza dei consiglieri.

Altri argomenti potrebbero essere portati per sostenere la nostra tesi, ma credo che i pochi esempi da me citati siano più che sufficienti per dimostrare l'antidemocraticità della norma che noi proponiamo di abrogare. Pertanto auspichiamo che il nostro articolo aggiuntivo sia approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« All'articolo 5, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettore » è soppressa.

All'articolo 25, primo comma, numero 1, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

« dell'elettore » sono soppresse; al numero 3 la parola « elettore » è abrogata e sostituita dalla parola « cittadino »; al numero 4, secondo e terzo periodo, le parole « gli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « gli iscritti ».

All'articolo 26, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « iscritti ».

All'articolo 32, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « degli iscritti »; all'ultimo comma, la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « cittadini ».

All'articolo 33, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « all'elettore e agli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « al cittadino o ai cittadini ».

All'articolo 38, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « iscritti ».

All'articolo 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » sono abrogate e sostituite dalla parola « elettorali ».

All'articolo 45 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, tutte le parole « elettore » vengono abrogate e sostituite dalle parole « cittadino ».

All'articolo 46, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « di elettori » vengono abrogate e sostituite con le parole « di cittadini iscritti nelle liste elettorali »; al secondo comma, le parole « degli elettori » vengono abrogate e sostituite dalle parole: « di cittadini iscritti nelle liste elettorali ».

All'articolo 47, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » e « più elettori » vengono abrogate e sostituite, rispettivamente, dalle parole « elettorali » e « più cittadini ».

All'articolo 49 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » vengono abrogate e sostituite dalla parola « elettorali ».

Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati ?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario al primo articolo aggiuntivo Accreman. Non si vede infatti per quali motivi certe attribuzioni debbano essere affidate alla magistratura quando si tratta di materie inerenti alle funzioni istituzionali degli enti locali, sul cui corretto svolgimento deve vigilare, per legge, il potere esecutivo e non quello giudiziario.

Il secondo articolo aggiuntivo Accreman potrebbe essere accettato, esclusa soltanto la

parte relativa alla citazione dell'articolo 52, la cui soppressione è prevista dall'articolo 27 di questo disegno di legge.

Sul terzo articolo aggiuntivo Borsari rileviamo che esso implica una spesa: la sua approvazione comporterebbe quindi il rinvio del disegno di legge alla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86 del regolamento. Ritengo perciò che la materia che esso concerne possa meglio esser disciplinata in un provvedimento a parte.

Il quarto articolo aggiuntivo Accreman è, in sostanza, pleonastico. Comunque, lo si può accettare, limitatamente però al primo comma.

Il quinto articolo aggiuntivo Accreman è da respingere in quanto si muove fuori dell'ambito di questo disegno di legge. La materia in esso trattata infatti dovrebbe essere regolata in sede diversa.

L'ultimo articolo aggiuntivo Accreman tende a sopprimere un grado di giurisdizione e per questa ragione va respinto.

Del pari la Commissione non può accettare l'articolo aggiuntivo Lusoli, perché riguardante una questione estranea alla materia di questo disegno di legge. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Sul primo articolo aggiuntivo Accreman, che ha voluto utilizzare quanto da me dichiarato, desidero precisare che la mia dichiarazione rimane valida nonostante che io non accetti il suo emendamento, perché il primo comma dell'articolo 43 della legge 7 ottobre 1947 dice: « In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario ». E poi al terzo comma: « Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune ».

L'intervento della magistratura è quindi già previsto, nei limiti della sua naturale funzione repressiva, dalle leggi vigenti, mentre la funzione di coordinamento e ogni altra attività di amministrazione attiva o di controllo (nella cui sfera rientra anche l'invio di un commissario *ad acta* per l'esecuzione degli adempimenti di legge omessi o ritardati dagli organi comunali responsabili) non può che competere al Governo e per esso all'autorità prefettizia, conformemente ai principi

generali del nostro ordinamento giuridico. Non vedo, perciò, perché l'articolo 23 dovrebbe essere modificato.

Accetto, invece, il secondo articolo aggiuntivo Accreman, salvo il riferimento all'articolo 52 il quale, come giustamente ha osservato l'onorevole Di Primio, è stato già abolito da un precedente articolo.

Quanto al terzo articolo aggiuntivo, vorrei pregare l'onorevole Borsari di ritirarlo: ne ho già spiegate le ragioni nel mio discorso. Le disposizioni in esso contenute, infatti, non riguardano la legge in discussione.

Accetto il primo comma del quarto articolo aggiuntivo Accreman, ma non il secondo, che modifica l'impostazione della legge.

Sono contrario al quinto articolo aggiuntivo Accreman, perché tratta una questione che riguarda la legge comunale e non le liste elettorali.

Sono contrario anche all'ultimo articolo aggiuntivo Accreman, perché viene anch'esso a incidere sul sistema complessivo della legge.

In merito al settimo articolo aggiuntivo osservo che esso non ha nulla a che fare con la questione delle liste elettorali. Sulla sostanza — se questo può consolarla, onorevole Lusoli — posso dirle che una volta tanto il ministro dell'interno è d'accordo con lei; ritengo però che non lo sia la maggioranza del Parlamento, perché in Commissione, quando si è discusso di questo argomento, non è riuscita a formarsi una maggioranza. Posso assicurarla che da quando sono al Ministero dell'interno non sono state fatte più divisioni in frazioni, ma abbiamo solo lasciato quelle già esistenti; comunque è una questione che non riguarda le liste elettorali. Si faccia promotore di una proposta di legge e la si discuterà. Può anche darsi che il suo partito sia monolitico come un tempo (mi pare che non lo sia più), ma vedrà che negli altri settori della Camera troverà sull'argomento divisioni a seconda delle regioni e degli interessi locali.

Raccomando pertanto alla Camera l'approvazione dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Accreman, mantiene il suo primo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Il secondo articolo aggiuntivo Accreman è stato accettato dalla Commissione e dal ministro purché sia soppresso il riferimento all'articolo 52 della legge del 1947, n. 1058. Onorevole Accreman, è d'accordo su questa modifica?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo Accreman, così modificato.

(È approvato).

Onorevole Borsari, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Accreman, mantiene il suo terzo articolo aggiuntivo, accettato dalla Commissione e dal Governo solo limitatamente al primo comma?

ACCREMAN. Lo mantengo limitatamente al primo comma e ritiro il secondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma del terzo articolo aggiuntivo Accreman.

(È approvato).

Onorevole Accreman, mantiene il suo quarto articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Accreman, mantiene il suo quinto articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto articolo aggiuntivo Accreman.

(Non è approvato).

Onorevole Lusoli, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUSOLI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e, annunciando che presenteremo prossimamente una proposta di legge in materia, ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge Mattarelli ed altri (1126) e Borsari ed altri (1793).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 7 ottobre 1965, alle 16,30:

1. — *Discussione delle proposte di legge:*

ABATE ed altri: Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento (2425);

VICENTINI ed altri: Abrogazione della esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 (492);

AMADEI GIUSEPPE e ORLANDI: Norme sull'indennità parlamentare (554);

— *Relatori*: Accreman e Carcaterra.

2. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Estradizione per i delitti di genocidio (1361);

— *Relatore*: Dell'Andro.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962 (2389);

— *Relatore*: Martino Edoardo.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la mutua assistenza medica in ma-

teria di cure speciali e di risorse termoclimatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (2391);

— *Relatore*: Sarti;

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964 (2392);

— *Relatore*: Bertinelli;

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964 (*Approvato dal Senato*) (2408);

— *Relatore*: Sarti;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962 (*Approvato dal Senato*) (1767);

— *Relatore*: Martino Edoardo.

4. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (2193).

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABBRI FRANCESCO ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (426);

DE CAPUA ed altri: Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo (7);

SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 (22);

QUARANTA e CARIGLIA: Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 (768);

— *Relatori*: Rampa e Buzzi.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore*: Fortuna.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: ZUGNO.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori*: Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

11. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 19,30.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE*Interrogazioni a risposta scritta.*

PIGNI, MENCHINELLI E ALINI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per risolvere la situazione venutasi a creare presso la Camera di commercio e agricoltura di Firenze a causa degli atteggiamenti vessatori assunti dalla giunta verso i propri dipendenti.

Gli interroganti chiedono inoltre se non si ritenga opportuno sciogliere la giunta camerale nata attraverso odiose discriminazioni politiche e rendere possibile l'elezione di una nuova giunta che sia veramente rappresentativa di tutte le forze sociali della città. (13049)

CINCIARI RODANO MARIA LISA, DI VITTORIO BERTI BALDINA E LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda rettificare, la circolare che ha inviato in data 28 giugno 1965 ai provveditori agli studi sull'« Applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 580, concernente le norme per la formazione delle classi e per l'accesso ai corsi magistrali ».

Infatti, in tale circolare è violato lo spirito e la lettera della suddetta legge allorché si dispone il passaggio dei maestri del ruolo in soprannumero soltanto « per i posti che prima della emanazione della legge erano classificati femminili e misti », e si giunge al punto di precisare che « tale disposizione opera nei confronti degli aventi diritto, per il passaggio al ruolo normale dal 1° ottobre in poi, come se le norme della legge n. 580 non fossero state emanate ».

Le interroganti invitano il Ministro interrogato a modificare questi punti della suddetta circolare, e a disporre nel pieno rispetto della legge n. 580, l'assegnazione di sedi provvisorie per tutti i posti disponibili (compresi quelli che prima dell'entrata in vigore della suddetta legge erano classificati maschili), ponendo rimedio a casi di palese ingiustizia, quali verificatisi nella provincia di Palermo, dove le insegnanti che occupavano i primi posti nella graduatoria degli insegnanti in soprannumero, passando nel ruolo normale hanno potuto scegliere come sede definitiva soltanto fra le località dove c'erano posti femminili e misti, mentre le colleghe che le seguivano nella graduatoria hanno potuto scegliere come

sede provvisoria anche le località — le migliori — dove c'erano « posti maschili, femminili e misti ». (13050)

PEDINI, SALVI E DE ZAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli uffici competenti siano a conoscenza che, l'edificio della scuola elementare di Degagna in Vobarno (Brescia) è stato dichiarato pericolante dal Genio civile di Brescia e, per questo, sgomberato.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministero non intende mettere subito a disposizione del comune di Vobarno una scuola prefabbricata al fine di consentire la continuazione del servizio scolastico in detta frazione. (13051)

MONTANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende includere il comune di Gibellina fra quelli dichiarati soggetti a movimenti franosi e le cui spese di consolidamento sono a carico dello Stato ai sensi della legge 7 settembre 1908, n. 445 e nello stesso tempo se intende finanziare il progetto trasmesso sin dal 1957 dal comune di Gibellina al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, progetto che prevede la sistemazione della zona franosa che tra l'altro costituisce un pericolo permanente per le abitazioni adiacenti la via Pretura dove già è avvenuta proprio a causa di una frana la totale distruzione dell'edificio destinato a Polambulatorio. (13052)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali opere sono in programma da parte del ministero per l'ultimazione dei porti rifugio di Catanzaro Lido, Cetraro, Tropea che dopo miliardi spesi dallo Stato per l'inizio dei lavori, attendono di essere ultimati da più anni, con grave disagio per l'economia delle rispettive zone e di tutta la Regione.

Per conoscere inoltre quali opere sono in programma per la sistemazione dei porti di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, onde migliorarne il funzionamento.

In particolare l'interrogante desidera conoscere: se e quando, frattanto, avranno inizio i lavori per il porto di Casciolino per l'importo di lire 620 milioni, come da progetto già inviato sin dal mese di marzo dal Genio civile di Catanzaro per la superiore approvazione; se e quando avranno inizio i lavori al porto di Vibo Valentia già progettati per l'importo di lire 450 milioni; se e quando avranno inizio i lavori di sistemazione del porto di Crotone,

già progettati per l'importo di lire un miliardo e 450 milioni.

L'interrogante nutre fiducia che il ministero voglia intervenire con tempestività ed adeguati provvedimenti per il completamento dei porti rifugio sopra elencati e per la sistemazione dei porti già in funzione.

Mentre, infatti, va salutata con somma soddisfazione da parte di tutta la Regione calabrese la notizia del finanziamento da parte del ministero del nuovo porto rifugio nella zona di Sibari, non possono essere ulteriormente procrastinate le opere di cui sopra con la giustificazione dell'insufficienza di fondi disponibili, anche per la considerazione di carattere strettamente economico che il ritardo delle opere di completamento rischia di far perdere allo Stato i miliardi già spesi per l'inizio dei lavori, e la mancata sistemazione dei porti già esistenti rende quest'ultimi inidonei al compito, come più volte denunciato da amministratori, operatori economici e responsabili dei nuclei industriali già funzionanti. (13053)

BERAGNOLI E BIAGINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrispondono a verità i fatti denunciati dalla Giunta municipale del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) in merito alla avvenuta soppressione della ferrovia alto pistoiese (F.A.P.) a decorrere dal 1° ottobre 1965, fatti che, per la loro gravità, dovrebbero consigliare l'apertura di una severa inchiesta.

Per sapere inoltre se, a seguito delle reiterate proteste per le deleterie conseguenze economiche e sociali provocate dalla soppressione della predetta ferrovia espresse dalla popolazione interessata e nuovamente ribadite ufficialmente dalla giunta comunale di San Marcello Pistoiese con sua deliberazione in data 2 ottobre 1965, l'interrogante non ritenga opportuno revocare immediatamente il provvedimento di soppressione della nominata ferrovia e provvedere ad un suo potenziamento e ammodernamento. (13054)

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri del lavoro e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponde a verità che alcune società del gruppo I.R.I. quali la « Ansaldo San Giorgio » e la « Nuova San Giorgio » di Genova trattengono ai loro impiegati, che si trovano a casa per malattia, le quote previdenziali, senza peraltro versarle all'I.N.P.S.

E se ciò risponde al vero, in base a quali disposizioni dette Società agiscono, percepenti

do un utile illegittimo ai danni dei loro dipendenti. (13055)

TOGNONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio cui sono sottoposti gli alunni delle scuole elementari « Paldi » e della scuola media di Manciano (Grosseto) per il deterioramento e la insufficienza dei locali; e per sapere se e quando saranno accolte le richieste avanzate dall'Amministrazione comunale per l'ampliamento dell'edificio della scuola media (la relativa domanda è stata inoltrata il 30 settembre 1960 e ripetuta il 20 febbraio 1965) e per il riattamento di quello che ospita le scuole elementari (la relativa domanda è stata presentata il 30 settembre 1960 e ripetuta il 20 febbraio 1965). (13056)

TOGNONI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del malcontento dei minatori già dipendenti della società Ferromini, concessionaria della miniera dell'Argentorio (Grosseto), per il ritardo con cui procedono gli atti amministrativi necessari per la corresponsione, ai lavoratori licenziati, delle indennità messe a disposizione dalla C.E.C.A.; e per sapere se non intendano intervenire — anche in considerazione delle disagiate condizioni economiche in cui versano molti dei licenziati che non hanno trovato nuova occupazione — affinché le somme già stanziare siano sollecitamente distribuite agli interessati. (13057)

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se allo scopo di agevolare la bieticoltura pugliese non ritenga opportuno disporre perché contributi straordinari vengano messi a disposizione dei bieticoltori i quali si trovano nella impossibilità di fornirsi d'impianti mobili d'irrigazione, indispensabili per la particolarità della coltura e del terreno. (13058)

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono stati i motivi che indussero il suo ministero a negare per l'anno scolastico in corso la istituzione della terza classe alla sezione staccata dell'Istituto tecnico industriale di Roccella Jonica (Reggio Calabria).

Se non ritiene che la istituzione della predetta classe andava accordata automaticamente in quanto, certi di questa prospettiva, gli alunni, scelsero quel tipo di scuola. Oggi, qua-

ranta alunni, promossi alla terza classe si trovano sbandati e delusi, poiché le condizioni finanziarie delle proprie famiglie non permettono loro la frequenza della scuola in altra sede;

se non ritiene, pertanto, nell'interesse di quei giovani e per la serietà della scuola provvedere alla tempestiva istituzione della terza classe. (13059)

VALIANTE, ROSATI E LATTANZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se sia informato dello stato di scontento e di disagio in cui versano i tabacchicoltori italiani a causa del notevole scarto (calcolato ponderalmente dalla Unione tabacchicoltori italiani nella misura del 12,7 per cento) tra i ricavi ed i costi di produzione, dovuto all'aumento di questi ultimi dal giugno 1964 all'agosto 1965 in conseguenza dei maggiori salari e del maggior costo degli altri mezzi strumentali;

se condivide la loro fondata preoccupazione per i negativi riflessi della situazione nei confronti del consolidamento e dell'auspicabile sviluppo della coltura del tabacco, tanto importante per l'economia di molte regioni e per l'occupazione di una ingente massa di manodopera;

e in particolare per conoscere i motivi del ritardo frapposto dall'amministrazione dei monopoli per la definizione delle nuove tariffe di acquisto dei tabacchi da valere per la campagna 1965; non senza rilevare l'urgenza del provvedimento, che deve essere pubblicato prima delle, ormai imminenti, consegne del prodotto. (13060)

BADINI CONFALONIERI, CANTALUPO, GOEHRING, VALITUTTI E CASSANDRO. —

Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere le ragioni per le quali egli si è incontrato il 26 agosto 1965 con il Cancelliere austriaco, ad insaputa del Parlamento e della stampa, senza la presenza del Ministro per gli affari esteri; le ragioni per le quali detto incontro fu mantenuto segreto, sino a quando non fu propalato dal Cancelliere austriaco nel suo discorso di Innsbruck; le ragioni per le quali neppure nel suo prossimo viaggio a Belgrado, dove vi saranno ovviamente colloqui di politica internazionale, egli non sarà accompagnato dal Ministro per gli affari esteri. (13061)

LEZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga necessario revocare o modificare la circolare

della Presidenza n. 75172/206 - 2 Ris - del 30 marzo 1954, con la quale, in esecuzione di una deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 marzo dello stesso anno, si sono impartite istruzioni a tutti i ministeri perché, tra l'altro, fosse vietata « l'occupazione di locali demaniali e l'uso dei mezzi di pertinenza della Amministrazione da parte delle Associazioni di categoria dei dipendenti statali ».

Tanto per coerenza con i lineamenti di rinnovamento che sono alla base dell'indirizzo politico in corso e per consentire alle organizzazioni sindacali di disporre di locali per assemblee e riunioni in momenti e con modalità da concordarsi. (13062)

SCIONTI E MICELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della confusione determinatasi nell'assegnazione degli incarichi nelle scuole elementari a seguito della proroga, concessa ai maestri laureati, alla data del 4 ottobre 1965, per lo scioglimento della riserva a seguito di assegnazione di cattedra nella scuola media.

In breve, mentre i provveditori agli studi hanno assegnato, entro il 28 settembre, le cattedre che erano libere a quella data, altre cattedre sono venute a rendersi libere dopo il 4 ottobre a seguito della proroga concessa ai maestri laureati e queste cattedre vengono assegnate a coloro che, nella graduatoria, succedono all'ultimo che ha avuto l'assegnazione nel mese di settembre. Tutto ciò provoca, evidentemente, palesi e gravi ingiustizie specialmente verso i primi classificati della graduatoria che avrebbero potuto chiedere la sede lasciata libera da un maestro laureato qualora lo fosse stata entro il mese di settembre (25) come precedentemente disposto dal ministro.

Gli interroganti chiedono come il Ministro intenda sanare questa palese ingiustizia. Essi chiedono, inoltre, se e quale rilevanza viene assegnata alle domande di incarico di quegli insegnanti che per rivestire un pubblico mandato (sindaci ecc.) hanno un pubblico interesse a vedersi assegnate sedi vicine a quelle dove devono esercitare il loro mandato. (13063)

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda accogliere i seguenti punti per un effettivo rinnovamento dei sistemi tradizionali di insegnamento, affinché la nuova scuola media, con i nuovi contenuti culturali, con il potenziamento delle capacità spirituali e con la pos-

sibilità di scoprire tendenze ed orientamenti, possa in futuro inserire nella società industriale, personale di capacità polivalente di fronte alle necessità relative alla dinamica tecnico-sociale nella quale la società moderna è coinvolta.

In particolare si chiede che:

1) l'insegnamento della matematica non sia disgiunto da quello delle osservazioni scientifiche;

2) l'insegnamento delle applicazioni tecniche sia reso obbligatorio nel triennio e sia affidato a personale qualificato;

3) tutte le scuole siano fornite di laboratorio per le applicazioni tecniche;

4) gli insegnanti di lingue moderne siano messi in condizione di avere contatti diretti col paese e con la lingua che sono chiamati ad insegnare, allo scopo di rendere veramente proficua e attiva la loro comunicativa cogli alunni;

5) siano esclusi dall'insegnamento della lingua moderna coloro i quali non siano in possesso del titolo specifico o che non abbiano seguito eventuali corsi speciali;

6) il problema della valutazione sia ridimensionato definitivamente sopprimendo la misurazione in voto dalla pagella scolastica e dai registri e si solleciti la revisione dei regolamenti sugli esami al fine di sostituire l'esame di riparazione con eventuali corsi di recupero;

7) accanto al funzionamento delle classi di aggiornamento, da non limitare nel numero, si attui anche quello delle classi differenziali;

8) vengano potenziati ed accresciuti gli incentivi e le motivazioni per la nascita del doposcuola, sia nei confronti degli alunni con la organizzazione di un servizio speciale e sia verso i professori con una remunerazione adeguata al loro gravoso compito, sia infine, nei confronti dei presidi e di tutto il personale non insegnante della scuola, con un tangibile riconoscimento dei gravi sacrifici che richiede la complessa organizzazione di un doposcuola perfettamente efficiente;

9) l'insegnamento del latino si conduca non più secondo i metodi tradizionali, con l'apprendimento sistematico delle nozioni grammaticali e sintattiche ma si procuri, nella II classe, di accostare il discente alla lingua madre in funzione dell'italiano e si tenga conto che, ai fini della valutazione, è da considerare determinante il progresso dell'alunno compiuto in italiano più che il numero delle nozioni in latino apprese;

10) sia restituita dignità e serietà all'insegnamento della educazione fisica e venga tassativamente proibito che si accostino a tale insegnamento individui impreparati e privi di titolo specifico. (13064)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda disporre affinché gli stipendi ed i salari corrisposti al personale non insegnante e non di ruolo della cessata scuola di avviamento, abbiano a gravare sul bilancio dello Stato (così come logica ed opportunità vorrebbero) anziché su quelli, per larga parte insufficienti o deficitari, delle civiche amministrazioni.

L'interrogante ritiene che non si possano ripagare le amministrazioni comunali più sollecite nell'istituire, talvolta in tempi assai lontani, la scuola post-elementare, lasciando a carico delle medesime, oltre ai numerosi oneri già esistenti per il settore scolastico, anche quelli più sopra citati. (13065)

SINESIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per collegare degnamente la zona archeologica di Minoa Eraclea (Agrigento) alla strada statale 115.

Attualmente, i turisti e le molte persone che si recano in questa località, sono costretti a percorrere la dissastata mulattiera in condizioni assai difficili senza contare che i grossi mezzi non la possono attraversare e ciò, naturalmente, viene a creare un intralcio al turismo che non può ignorare, nei suoi itinerari, le rovine di Minoa.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti sono allo studio per la completa valorizzazione turistica della importantissima zona. (13066)

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare le centinaia di proteste dei cittadini e delle amministrazioni comunali dei centri serviti dall'acquedotto Favara di Burgio, in provincia di Agrigento, a causa del cessato afflusso dell'acqua che ha creato gravi disagi dappertutto. Oltre agli inconvenienti lamentati a Cattolica Eraclea, Montallegro e Siculiana che ricevono l'acqua a stillo, si verifica da lungo tempo la completa assenza del liquido dalle tubazioni delle contrade Scavuzzo e Punta Grande di Realmonte, località queste — dove vivono moltissimi agricoltori e villeggianti. (13067)

SINESIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se non intendano promuovere la progettazione di piccoli porti-rifugio nelle località marittime di Falconara (Caltanissetta), San Leone (Agrigento), Siculiana Marina (Agrigento) e Seccagrande (Agrigento) al duplice scopo di venire incontro ai vecchi « desiderata » dei pescatori delle zone interessate ed anche per sviluppare il turismo nautico che la mancanza di approdi lungo la costa sud-occidentale della Sicilia ostacola in maniera notevole. (13068)

SINESIO. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria e commercio.* — Per conoscere lo stato della pratica che riguarda l'eliminazione dello smog industriale a Porto Empedocle. Infatti, malgrado reiterati interventi che si sono avuti da parte di gruppi di cittadini, di enti e dell'amministrazione comunale, il grave inconveniente, da parte delle industrie che operano nella zona industriale del Caos, non è stato eliminato. Nelle giornate in cui spira lo scirocco, il fenomeno dello smog, in questa città, innervosisce i cittadini, molti dei quali devono allontanarsi a causa delle difficoltà respiratorie derivanti dall'intenso e grave inquinamento atmosferico. (13069)

SINESIO. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare, a Porto Empedocle (Agrigento) il costante pericolo che incombe sulle migliaia di cittadini che abitano nel rione Salsetto, alla periferia ovest dell'abitato, a causa delle fogne che vanno a sfociare, in laghetti maleodoranti — vero vivaio di insetti e di microbi — nella antistante spiaggia. A giudizio dei tecnici, data la mancanza della necessaria pendenza, in detta località, si potrebbe ovviare agli inconvenienti lamentati con la costruzione di fogne pneumatiche il cui onere — però — non può essere assunto dalla locale amministrazione comunale. Il problema della contrada Salsetto riveste carattere di assoluta priorità per cui la sua risoluzione non può essere procrastinata nel tempo. (13070)

SINESIO. — *Ai Ministri del turismo, della marina mercantile e degli affari esteri.* — Per conoscere se non intendano incoraggiare, dopo i risultati positivi di alcune affollatissime crociere organizzate su questo tratto, l'organizzazione di un regolare servizio di linea tra Porto Empedocle e Malta.

L'interrogante, inoltre, desidera prospettare al Governo l'opportunità che si proceda ad un collegamento giornaliero delle isole di Linosa e Lampedusa — appartenenti alla provincia di Agrigento — con Porto Empedocle.

Ciò, senza dubbio, incoraggerebbe la valorizzazione turistica delle isole Pelagie i cui abitanti — tra l'altro — si sentirebbero più vicini alla Madre Patria e confortati dall'arrivo quotidiano della posta, dei giornali e di quanto necessità in quegli angoli sperduti d'Italia. (13071)

SINESIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare finalmente gli annosi inconvenienti che si registrano nell'approvvigionamento idrico della popolazione di Licata.

Il problema dell'acqua a Licata assilla ormai da anni quarantamila anime e tiene in continua agitazione la popolazione che oltre ad essere privata dell'acqua rischia continuamente pericolose complicazioni igienico-sanitarie.

Al principio di questa primavera infatti è stato accertato un inquinamento dell'acqua per la concomitante vicinanza delle condotte fognante ed idrica e l'Ente acquedotti siciliani avrebbe dovuto provvedere all'impianto di condotte volanti per l'erogazione dell'acqua: ebbene questi lavori sono rimasti sospesi e le strade restano ancora smantellate.

L'interrogante chiede pertanto ai Ministri se non sia il caso di provvedere immediatamente e concretamente per far sentire ai quarantamila cittadini di Licata la presenza dello Stato specie in un settore così delicato come quello dell'acqua. (13072)

LENTI E BO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno presieduto alla nomina di un Commissario governativo alla Cantina sociale di Vignale Monferrato, commissario governativo che ha per altro presentato immediate dimissioni venendo surrogato dal Commissario di nomina prefettizio, il quale sta ora conducendo operazioni quali l'assunzione di finanziamenti straordinari, la ricerca presso i soci di garanzie personali agli stessi finanziamenti, e così via, operazioni che già gli amministratori, regolarmente eletti, della stessa cantina avevano intrapreso e condotto fino alla soglia della conclusione, vincendo ostacoli e difficoltà di ogni genere.

Per sapere inoltre se non hanno considerato che quel gesto di autorità, così superfluo agli effetti pratici, rappresenti un atto di evidente sfiducia e di vera ostilità verso la volontà e la capacità che stavano dimostrando i viticoltori di Vignale, Camagna, Cuccaro, Conzano, di risolvere autonomamente e con maturo spirito di associazione e di iniziativa le difficoltà in cui essi si sono trovati, precipitate per effetto di colpe di cui essi, i contadini associati, non solo non portano le responsabilità ma anzi sopportano le pesanti conseguenze. (13073)

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non crede di dovere intervenire, con tutta urgenza, perché la deliberazione del Commissario prefettizio del comune di Alliste, adottata coi poteri del consiglio il 22 settembre 1965, e riguardante la rielezione del consiglio dell'E.C.A. di quel comune, sia annullata.

Il prefetto di Lecce ed il Ministro sono a conoscenza delle imminenti elezioni amministrative nel comune di Alliste, e comprenderanno perciò il disappunto e la protesta generale nel comune interessato, dove la iniziativa del Commissario prefettizio è ritenuta per lo meno antidemocratica e poco rispettosa della volontà popolare che prossimamente sarà chiamata a manifestarsi. (13074)

SCRICCIOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non considera opportuno d'estendere l'insegnamento, nella scuola media unica, della nuova disciplina chiamata « osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali », oggi affidata soltanto ai laureati in matematica, alle abilitate all'insegnamento di economia domestica.

E difatti, mentre i laureati in matematica non coprono il numero delle cattedre a loro disposizione, le abilitate all'insegnamento di economia domestica, tranne le poche che hanno trovato sistemazione nelle segreterie, sono per la più parte disoccupate. Perché le stesse hanno svolto i corsi scientifici richiesti, sembrano adatte all'insegnamento delle osservazioni scientifiche, quale materia affine ai corsi di chimica, fisica, botanica, zoologia, merceologia da esse effettuati. (13075)

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se si trova al corrente del fatto che la cittadina di Cattolica Eraclea (Agrigento) rischia di rimanere completamente isolata a causa dello stato disastroso

delle strade che la collegano ai centri vicini; e per sapere se sia a conoscenza del testo di un telegramma spedito tempo addietro alle competenti autorità dal sindaco di Cattolica Eraclea, professor Santo Spagnolo: « Segnalo grave et annosa situazione strade provinciali accesso Cattolica Eraclea richiamando vane ed allettanti promesse interventi urgenti disposti. Stato impraticabilità strade suddette et mancanza urgenti ed inderogabili interventi debbono ritenersi offensivi e oltraggiosi tutta cittadinanza oltre costituire serio pericolo automezzi transito e pedoni. Ulteriori remore danneggerebbero maggiormente patrimonio stradale isolando completamente abitato. Pregola accertarsi personalmente quanto lamentato preannunciandoci cortesemente visita. Presente viene trasmesso lettera organi politici e governativi dello Stato e della Regione ».

Per conoscere le ragioni per le quali anche questo tentativo del sindaco di Cattolica Eraclea non ha ottenuto l'adozione di particolari provvedimenti a favore della viabilità di quel centro. (13076)

FERIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

— che a molti agricoltori coltivatori diretti della provincia di Parma con fondi adiacenti agli argini demaniali viene richiesto da parte del genio civile di Parma (competente in materia di opere idrauliche a norma dell'articolo 1 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688) il pagamento di un canone annuo, con gli arretrati di cinque anni prima, per l'uso delle rampe di accesso agli argini demaniali stessi, argomentando che « la formazione e l'uso della rampa di salita e discesa degli argini dei fiumi o torrenti deve essere autorizzata con speciale permesso dall'ufficio del genio civile, giusta la precisazione dell'articolo 97, lettera e), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dell'articolo 1 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 »;

— che le rampe in questione furono costruite in epoca assai remota, dallo stesso genio civile, contemporaneamente alla costruzione degli argini, e che lo stesso ente, in tempi più recenti si preoccupò di adeguare tali rilevati alle nuove quote degli argini, dopo che essi erano stati sopraelevati per fronteggiare i maggiori livelli di piena;

— che nessuna rampa è stata mai costruita dai privati e che quindi, ovviamente, essi non erano né sono tenuti a munirsi di alcun permesso di costruzione, né, tanto meno, a pagare alcuna tassa per detto titolo;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

— che, d'altra parte, non esiste l'obbligo del pagamento di alcun canone neppure per l'uso delle rampe in questione, per quanto il genio civile affermi il contrario. L'assurdità delle pretese del genio civile è facilmente rilevabile solo che si legga il testo dell'articolo 97 sul quale esso basa le pretese medesime: « Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto (oggi del genio civile) e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti: a) ...; b) ...; c) ...; d) ...; e) la formazione di rilevati di salita e discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti »

Dalla lettera e dallo spirito della norma suddetta, infatti, tanto più se messa in relazione con le norme di cui agli articoli 93, 94, 95 e 96 che, insieme con l'articolo 97, sono inclusi nel capitolo VII del ricordato decreto-legge, si desume l'intenzione del legislatore di assicurare l'osservanza di quelle norme tecniche stabilite dai competenti organi preposti alla materia per il buon regime delle acque pubbliche, la difesa e la conservazione delle sponde, ecc., affinché i lavori rispondano allo scopo a cui debbono servire ed alle buone regole d'arte. Non appare, invece, in tali norme alcun elemento da cui possa desumersi l'obbligo, da parte di un proprietario che abbia avuto il suo fondo intercluso in seguito alla costruzione di argini, di presentare domanda di concessione per l'uso di rilevati di salita o di discesa, né tanto meno di corrispondere un canone annuo per l'uso di queste rampe, costruite dall'amministrazione in ossequio al principio per cui deve essere assicurato al proprietario l'accesso a quella parte del fondo che risulta intercluso in seguito alla costruzione dell'opera di arginamento.

Tale principio è incontrovertibile: poiché gli argini infatti vengono costruiti per soddisfare una esigenza di pubblico interesse, quale la difesa idraulica, non sarebbe né equo, né legittimo pretendere che il proprietario del terreno sul quale gli argini vengono eretti, oltre a sopportare il danno conseguente allo esproprio (l'indennizzo è infatti sempre inferiore al valore reale dell'appezzamento espropriato) e per i maggiori oneri che gli derivano dalle aumentate difficoltà di accesso, debba corrispondere all'erario, cioè alla collettività a sacrificio della quale egli ha ceduto il suo interesse particolare, un canone annuo per esercitare l'incontestato e legittimo diritto di accedere al terreno di cui è pacifico proprietario;

se non ritenga opportuno, in considerazione della dimostrata illegittimità della pretesa del genio civile di Parma, dare immediate disposizioni dirette a revocare i provvedimenti assunti, con la conseguente restituzione agli interessati di quanto eventualmente versato in seguito alle ingiunzioni di pagamento loro fatte dal genio civile, e ad impedire per il futuro il ripetersi di un tale arbitrio. (13077)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'inter-*
no. — Per conoscere i motivi validi che hanno determinato il depennamento della voce « indennità accessoria » dal bilancio di previsione 1965 della provincia di Napoli, da parte della Commissione centrale finanza locale, la quale ha sostenuto che « le condizioni finanziarie dell'ente sono deficitarie e che tale indennità avrebbe dovuto essere assorbita all'atto della concessione degli assegni temporaneo e integrativo ».

Questi non sono motivi sufficienti per le seguenti considerazioni e motivi che determinarono all'epoca, sia pure dopo una vigorosa lotta degli interessati, la concessione depennata, motivi che ancora sussistono e che qui si ricordano:

a) rispetto della equa proporzione fra lo stipendio del segretario generale e quello dei dipendenti provinciali, tenendo conto dei diritti di segreteria che il segretario generale percepiva e tuttora percepisce;

b) l'indennità accessoria non poteva, e non può essere, assorbita all'atto della concessione dell'assegno temporaneo e di quello integrativo, in quanto gli stessi sono stati estesi al segretario generale, fermo restando i diritti di segreteria, sui quali si ebbe a chiedere l'indennità stessa;

c) in sede di conglobamento detti motivi non sono venuti a cessare, per cui l'indennità accessoria deve continuare ad essere corrisposta al personale tutto.

È bene ricordare anche che le condizioni deficitarie dell'ente in oggetto sono divenute proverbiali per cui non è e non potrebbe essere un motivo valido.

Pertanto l'interrogante domanda se « per caso » la Commissione centrale finanza locale non sia dovuta ricorrere ad una motivazione così inconsistente per nascondere motivi di linea della politica governativa che, definiti di « politica dei redditi », costituiscono un vero e proprio attacco al salario e al potere di acquisto della classe operaia, scaricando su di essa le conseguenze negative di una negativa politica economica. (13078)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione della cieca civile Brauzi Elisabetta, residente a Spoleto in via Nova. (13079)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione del cieco civile Bacchettini Enrico di Vincenzo, classe 1890, residente a Morgnano di Spoleto. (13080)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione della cieca civile Peconi Luigia, residente a Spoleto, posizione 201.300. (13081)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione del cieco civile Cavallucci Luigi fu Pietro, classe 1891, residente a Tuoro sul Trasimeno, posizione n. 182181. (13082)

GHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali iniziative intendano adottare allo scopo di finalmente restituire agli organi preposti ai servizi decentrati della caccia una congrua parte delle cospicue somme che lo Stato annualmente introita dagli utenti delle licenze di caccia e di uccellazione. Tali stanziamenti dovranno venire utilizzati per il mantenimento ed il potenziamento della vigilanza specializzata al fine della tutela del patrimonio faunistico nazionale, anche mediante annuali immissioni di riproduttori di selvaggina stanziata protetta, e per l'attuazione infine di tutti gli altri onerosi compiti affidati dalla vigente legge speciale ai comitati provinciali della caccia.

L'interrogante segnala infine l'estrema urgenza di fornire i mezzi necessari alla ormai indilazionabile ricostituzione del patrimonio faunistico che consenta ai cacciatori di poter concretamente contare su un più soddisfacente esercizio dell'attività venatoria. (13083)

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali per il concorso interno per cassieri, indetto con decreto legislativo 19 luglio 1962, n. 959, sia stato ritenuto sufficiente un semplice colloquio sia per il passaggio di categoria, come per quello di grado, mentre per il concorso a 22 posti di primo archivista (dal grado 11° al grado 10° della carriera esecutiva) i concorrenti deb-

bano sostenere ben due esami scritti e uno orale a differenza di quanto avviene perfino nelle altre amministrazioni dello Stato.

L'interrogante chiede se, ciò premesso, il Ministro delle finanze non intenda modificare il bando di concorso equiparando la categoria interessata a tutte le altre dello Stato e ridando tranquillità a lavoratori che, per la maggior parte, hanno oltre 20 anni di onorato servizio presso l'Amministrazione finanziaria. (13084)

ABENANTE. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali interventi effettueranno presso il Presidente dell'I.S.V. E.I.MER., ove i lavoratori sono stati costretti allo sciopero per il rispetto degli impegni concordati dalla presidenza con i sindacati e poi non rispettati e riguardanti il regolamento organico del personale.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere l'opinione dei Ministri interrogati sul fatto che funzionari dell'I.S.V.E.I.MER., unicamente perché esponenti del partito democristiano, conseguano promozioni e vantaggi senza prestare da anni alcuna attività e che nello schema di regolamento organico che si vuole imporre al personale persistano ingiustificabili sperequazioni nei confronti del personale femminile e si tenti finanche di peggiorare le attuali condizioni normative e salariali del rapporto d'impiego.

Infine l'interrogante chiede che i Ministri interessati intervengano per fare rispettare gli impegni assunti con i sindacati dando precise istruzioni perché si normalizzi la situazione di un ente pubblico che fino ad oggi è stato considerato « come vasta riserva di caccia » da parte dei notabili clericali napoletani. (13085)

ZUGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che avrebbero determinato la soppressione del magazzino vendita generi di monopolio di Breno (Brescia), costringendo i rivenditori della zona ad approvvigionarsi presso i centri di Edolo e Lovere, con maggiori distanze, su percorsi che la stagione invernale renderà ancor più difficili, a danno stesso dell'Amministrazione e dei piccoli operatori interessati alla distribuzione dei generi, mentre per il prelievo dei valori bollati dovrebbero continuare a rifornirsi nell'attuale centro di Breno, sostenendo, quindi, un maggiore aggravio di spese e di sacrifici;

per conoscere se, data la particolare situazione e le vive proteste della categoria e delle autorità del luogo, non ritengano di poter revocare il provvedimento di soppressione e quanto meno sospendere la esecuzione nell'attesa che la situazione possa essere più equamente risolta anche in relazione alle decisioni che dovrà prendere la commissione ministeriale appositamente istituita per lo studio della efficienza e della struttura dell'amministrazione. (13086)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali sono i motivi per i quali gli esonerati dal servizio per « anormalità del senso cromatico » prima del 1° gennaio 1964, non vengono sottoposti a nuova visita nonostante che abbiano superato tutte le visite precedenti per nove anni di seguito. (13087)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere come intende sistemare gli esonerati per « anormalità del senso cromatico » che avevano numerosi anni di servizio. (13088)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quando, da parte della Cassa per il mezzogiorno, si procederà alla liquidazione del contributo artigiano per Vacatelli Rosaria maritata Cosentino e Arturi Anna maritata Galea con botteghe artigiane in Sellia Marina di Catanzaro;

per sapere quanto tempo ancora dovrà decorrere dal momento che le stesse hanno subito una prima visita per il collaudo dei locali in data 21 settembre 1964 ed una seconda visita di controllo in data 22 marzo 1965.

La Vacatelli e l'Arturi hanno più volte insistito per la liquidazione del contributo loro spettante dal momento che debbono far fronte agli impegni assunti per la costruzione delle botteghe artigiane.

Le stesse, artigiane di provata attività sono regolarmente iscritte presso la Camera di commercio di Catanzaro e sono in regola con i versamenti dei contributi di legge. (13089)

CRUCIANI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano di dover considerare, nella redazione del Piano nazionale per le costruzioni ospedaliere, le sacrosante aspirazioni dei comuni del Cicolano di Rieti.

Si tratta di un comprensorio di una superficie di chilometri quadrati 4.918, comprendente i comuni di Borgorose, Fiamignano, Marcellino, Petrella, Salto, Pescorocchiano e Varco, che registra una popolazione di circa 25 mila abitanti distribuiti in 87 centri.

Va rilevato che è una zona scarsamente servita dalla viabilità, economicamente depressa, con una incidenza altissima di ricoveri mensili, distante più di 50 chilometri da qualsiasi impianto ospedaliero. (13090)

CORCHI E BATTISTELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che la ditta S.A.L.V.I. (Società Autovie Lariane Vallintellesi) di Como ha soppresso per i giorni feriali la corsa notturna Como Menaggio delle 0,20 effettuando su tale percorso l'ultimo servizio alle ore 20,30. Tale decisione della ditta S.A.L.V.I., (che gode di una concessione statale) ha ottenuto il consenso dell'Ispettorato della motorizzazione civile.

A parte il fatto grave che i comuni interessati non sono stati interpellati né da parte della ditta né da parte dell'Ispettorato, in proposito, è da rilevare che la decisione della ditta S.A.L.V.I. crea un gravissimo disagio alla popolazione della zona e in particolare a quella operaia e impiegatizia con occupazione a turni in quanto che la popolazione residente nei comuni di Moltrasio, Carate Uriò, Laglio, Briennio, Argegno, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Grianate, Menaggio è in parte notevole occupata a Como.

Si aggiunga che su tale linea dopo le 20,30 non vi sono più mezzi pubblici in attività e si tenga presente il preminente interesse turistico di questa zona.

L'interrogante chiede che cosa intende fare il Ministro interrogato, in collaborazione con i comuni e l'amministrazione provinciale interpellati, per assicurare un servizio pubblico adeguato ai bisogni delle popolazioni citate e sottratto alla speculazione privata. (13091)

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti adotterà nei confronti del maresciallo dei carabinieri di Cicciano (Napoli) il quale in occasione dello sciopero nello stabilimento « Molino Russo » di Cicciano svolgeva opera di intimidazione e d'incitamento al crimine fino a giungere al fermo di un operaio all'interno dello stabilimento ove perquisiva, con scasso e senza alcun mandato del magistrato, il ripostiglio personale del la-

voratore, trattenuto molte ore in caserma unicamente a scopo intimidatorio.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se in base ai reati accertati e commessi il suddetto maresciallo sarà definito all'autorità giudiziaria e intanto, subito trasferito ad altra sede. (13092)

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli interni.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire in soccorso della popolazione di Licata, che attualmente versa in gravi situazioni economiche e sociali.

Fa presente che la situazione finanziaria del comune di Licata è fallimentare e preoccupa moltissimo gli amministratori.

Il bilancio è consunto e pertanto non permette alcuna spesa perché non si ha la possibilità di disporre neanche di una lira.

Recentemente il sindaco del comune ha precisato che il disavanzo dell'esercizio 1965 è notevole e che il comune non dispone di alcun fondo anche minimo.

L'amministrazione non ha mezzi per sopperire alle più urgenti necessità quali l'approvvigionamento idrico, l'igiene, la nettezza urbana, la scuola, l'illuminazione pubblica.

Né esiste alcun provvedimento pubblico concreto per permettere la soluzione dei problemi urgenti della viabilità interna e rurale, del risanamento dei quartieri popolari, dell'ampliamento del porto.

L'interrogante chiede pertanto al Presidente del Consiglio di voler interporre i suoi uffici presso i ministeri competenti ad intervenire perché le aspirazioni di 40 mila anime vengano soddisfatte, accelerando le pratiche di finanziamento delle opere già progettate. (13093)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria e del commercio, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare, nel quadro della politica economica del Governo, di fronte alla elementare necessità di favorire l'occupazione operaia e di preservare il patrimonio di specializzazione del paese, in relazione al licenziamento delle maestranze, peraltro altamente qualificate, addette ai lavori di costruzione della centrale nucleare di Trino Vercellese.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Governo — in coerenza con la funzione propulsiva che dovrebbe essere propria dell'impresa pubblica — ritenga fondate le ragioni che hanno indotto i dirigenti dell'E.N. EL. a rinunciare per il futuro alla costruzione delle centrali e ad appaltare i lavori ad imprese private; e quali passi esso intenda compiere per scongiurare una tale eventualità.

(2957) « CERAVOLO, ANGELINO PAOLO, PASSONI, ALINI, NALDINI, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici per sapere quali ragioni gli hanno suggerito di intervenire in modo pressante sulla presidenza dell'associazione degli I.A.C.P. per ottenere il rinvio della firma del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti degli I.A.C.P., come in effetti ha ottenuto; e se non considera tale intervento grave soprattutto sotto l'aspetto sindacale, in quanto nel fatto sposta i rapporti fra l'associazione e il sindacato a danno esclusivo dei lavoratori e viola elementari diritti costituzionali.

« L'intervento del Ministro reso ancora più grave dal fatto che l'invito a non firmare il contratto, rivolto alla presidenza dell'associazione degli I.A.C.P., si accompagna alla costituzione di una commissione ministeriale per lo studio di tutti i più urgenti problemi degli I.A.C.P., dalla quale sono stati esclusi i rappresentanti del sindacato unitario autonomo dei dipendenti, quasi a conferma di una scelta rivolta contro gli interessi dei dipendenti.

« L'interrogante chiede di sapere inoltre quali sono gli scopi assegnati alla commissione ministeriale, anche in vista di un riordinamento degli I.A.C.P. che tenga conto della loro funzione e utilizzazione nel più vasto quadro della riorganizzazione del settore della casa e degli interessi imprescindibili di tutti i dipen-

denti degli I.A.C.P., dai portieri e guardiani sino ai funzionari.

(2958)

« GATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per sapere quali motivi ostacolano che:

a) il problema della trasformazione della consolare Salaria sia finalmente con urgenza esaminato nei suoi aspetti economici e turistici tenendo presente che le zone depresse da essa attraversate esigono un'organica previsione d'intervento della spesa pubblica con un piano a breve scadenza;

b) che l'« Anas » finanzia i lavori per le varianti di Nerola e di « Passo Corese-Autostrada del Sole » e del raccordo autostradale « Acquasanta Terme-Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto », come da progetto, per questo ultimo, già presentato dalla Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno; e per conoscere quali provvedimenti intendano adottare;

c) perché la parte centrale che scorre da Antrodoco al bivio di Accumoli, che risulta essere la più tortuosa e pericolosa e che, pur raggiungendo, a Torrita, la quota metri 1.000 presenta tratti di facile trasformazione tanto che, se realizzati, l'intera Salaria potrebbe divenire la via più breve di congiungimento, nell'Italia centrale, di Roma allo Adriatico (da San Benedetto a Roma si prevede un percorso complessivo di chilometri 167), sia anche considerata come l'unica arteria che possa garantire il congiungimento dei due nuclei industriali di Ascoli Piceno e Rieti;

d) perché, in base a tale sua duplice caratteristica di arteria nazionale e di infrastruttura necessaria ai predetti nuclei industriali, possa godere degli interventi combinati dell'« Anas » e della Cassa per il mezzogiorno secondo gli studi in proposito effettuati dall'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

e) perché il richiesto finanziamento per la trasformazione in strada di scorrimento veloce dalla « Ascoli-Porto d'Ascoli » sulla riva destra del Tronto per il congiungimento del nucleo industriale di Ascoli alla stazione dell'autostrada adriatica sia inserito dalla Cassa per il mezzogiorno nel programma del 1° quinquennio.

(2959)

« CRUCIANI, GRILLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali, per sapere se siano a

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

conoscenza delle preoccupazioni diffuse tra i lavoratori della miniera del « Morone », sita nel comune di Castellazzara (Grosseto) e di cui è concessionaria la società Monte Amiata, a seguito del crollo di oltre dieci metri della galleria principale dalla quale si accede ai fronti di abbattimento e che non ha provocato vittime per puro caso; e per sapere se non intendano intervenire per disporre una inchiesta che accerti lo stato delle opere di protezione dagli infortuni apprestate o da apprestare nella miniera per la salvaguardia della incolumità dei lavoratori.

(2960) « TOGNONI, BARDINI, GUERRINI RODOLFO, BECCASTRINI ».

« Il sottoscritto chiedere di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se risponda a verità che lo stesso ha firmato o starebbe per firmare il decreto di nomina del presidente dell'O.V.S.; per sapere se sia vero che sarebbe nominato presidente del suddetto ente l'ex segretario provinciale della democrazia cristiana, dottor Palermo, già imposto, contro il parere dello stesso direttivo provinciale della democrazia cristiana di Cosenza, quale commissario straordinario al Consorzio di bonifica della Piana di Libari e della Valle Media Crati; per sapere se non ritenga opportuno, prima di ogni decisione, esporre lo stato e le prospettive dell'ente, attualmente paralizzato sia dall'indirizzo generale sia dagli intrighi di parte, che la minacciata nomina dovrebbe accentuare.

(2961) « PICCIOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se — di fronte alla disagiata e preoccupante situazione venutasi a determinare con la vendita al consumo dei cosiddetti « latte speciali » fonte di notevoli speculazioni, di pericoli sul piano igienico-sanitario e di danni alle centrali del latte — non ritenga opportuno con l'urgenza che il problema richiede di adottare, del resto promessi, provvedimenti più adeguati.

« Gli interroganti, in particolare, chiedono se il Ministro non ritenga di predisporre le opportune misure legislative o di assecondare eventuali iniziative parlamentari per abrogare il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1504, che è all'origine della lamentata grave situazione e per modificare e aggiornare la legge sul latte che risale alla ormai lontano 1929.

(2962) « OGNIBENE, BORSARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere, se per il conseguimento della pensione di anzianità come è stabilito dalla legge 21 luglio 1965 n. 903, sia da considerarsi servizio militare solo quello prestato di leva o anche quello di richiamo alle armi.

« Si fa presente che se fosse estesa al secondo caso la norma verrebbero fortemente danneggiati i lavoratori che hanno servito la Patria come richiamati oltreché con il normale servizio di leva.

(2963)

« GITTI, SALVI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non intenda promuovere nelle scuole medie della Repubblica, similmente per quanto è stato fatto per l'educazione stradale, dei corsi di educazione marinara che dovrebbero avere il principale scopo di impartire ai discenti i primi elementi di nuoto e quelli, più importanti, che riguardano il soccorso agli asfittici. Ogni anno, infatti, il mare miete numerose vittime lungo le nostre coste e ciò è dovuto, per la maggior parte, alla inesperienza degli infortunati o alla completa ignoranza delle principali norme che meritano di essere osservate da coloro che si dedicano all'attività balneare.

(2964)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda disporre che agli insegnanti della scuola media che sostengono spese non indifferenti per recarsi nelle località, spesso lontane e disagiate, prescelte per i corsi di aggiornamento del Centro didattico nazionale, vengano — seduta stante — liquidate le spese di trasferta ed il rimborso delle spese sostenute. Ciò al fine di evitare la lunga attesa del rimborso e la laboriosa compilazione dei moduli che, spesso, arreca agli interessati, non pochi fastidi.

(2965)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per dotare le scuole medie del materiale bibliografico necessario e per promuovere un massiccio finanziamento dell'attività bibliografica onde riconoscere al libro, non solo la sua tradizionale funzione di veicolo di cultura e di formazione in senso lato, ma specialmente quella di strumento di costante e più facile

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

uso al fine di realizzare il lavoro individuale e di gruppo, e di risposta ai sempre più vari interessi del ragazzo e di sollecitazione di altri interessi.

« L'interrogante giudica opportuno, inoltre, che nel quadro del rinnovamento delle strutture, deve farsi luogo ad una sala di biblioteca che serva come centro di lettura e di ricerche, anche per il lavoro del doposcuola, per la costituzione delle singole biblioteche di classe e che non si limiti ad un gruppo di libri di letteratura amena e formativa, ma sia opportunamente strutturata come valido strumento di studio.

« Un discorso a parte merita il personale addetto alle biblioteche che dovrebbe essere scelto, con eccessiva cura, tra i docenti più preparati, disposti a collaborare. A costoro dovrebbero essere riconosciute particolari agevolazioni quali, ad esempio, il riconoscimento delle ore dedicate alla biblioteca ai fini del completamento dell'orario di cattedra e la corresponsione di una indennità per il lavoro supplementare che necessariamente, sono tenuti a svolgere.

(2966)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti siano allo studio per l'immissione in ruolo delle insegnanti di applicazioni tecniche femminili (ex economia domestica) abilitate, stabilizzate e settedecimiste.

« L'interrogante nel fare presente il grave stato di disagio economico in cui versa la categoria, oggi in parte esclusa dall'insegnamento, chiede che alle suddette insegnanti venga riservato un trattamento giuridico analogo a quello previsto per gli abilitati in altre discipline, attraverso la obbligatorietà delle applicazioni tecniche nelle classi femminili, in considerazione al fatto che trattasi di una disciplina adatta alle tendenze femminili ed utile alla formazione sociale della donna.

(2967)

« SINESIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere quale intervento egli intenda attuare al fine di evitare i minacciati licenziamenti di 328 dipendenti del Comando alleato Setaf di Verona, ai quali si aggiungeranno altri 520 entro il 30 giugno 1966.

« Se non ritiene che la gravità del provvedimento, che viene ad inserirsi nel quadro di altri, massicci licenziamenti avvenuti

nel settore industriale delle due province, ponga il problema della sicurezza del posto di lavoro per i dipendenti della Setaf come previsto nella proposta di legge n. 313.

(2968) « CENGARLE, CANESTRARI, TOROS, LUCCHESI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a loro conoscenza che il cotonificio Felice Fossati di Sondrio, (la maggiore fabbrica della provincia) ha effettuato 152 licenziamenti al reparto confezioni « Manifattura dell'Ad-da » di Berbenno, ed inoltre ha posto in sospensione, a zero ore, 156 operai dei reparti tessitura e filatura degli stabilimenti di Sondrio.

« Tutto ciò dopo avere ridotto l'organico, anche attraverso « dimissioni volontarie », di ben 146 lavoratori.

« Consta all'interrogante che fra i licenziati, in dispregio degli accordi sindacali vigenti, vi sono tre membri su cinque della Commissione interna dello stabilimento di Berbenno. Tali provvedimenti, ovviamente, contribuiscono pesantemente ad aggravare la situazione di estremo disagio della popolazione della provincia di Sondrio, zona economicamente depressa, nella quale, particolarmente nell'ultimo anno, gravi riduzioni di manodopera e riduzioni di orari di lavoro si sono registrati in tutti i settori produttivi.

« L'interrogante chiede quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano intraprendere per assicurare il lavoro ed un'orario normale di attività ai lavoratori del cotonificio Fossati e per imporre alla ditta il rispetto degli accordi sindacali sottoscritti a tutela dei diritti e delle prerogative dei membri delle Commissioni interne.

(2969)

« CORGHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che la ditta Ticosa di Como ha licenziato in tronco l'operaio Cappelletti Adolfo membro della commissione interna aziendale. Risulta all'interrogante che il motivo addotto per effettuare il licenziamento è assolutamente infondato. Infatti, dice la lettera di licenziamento, che l'operaio è colpevole di aver fatto « opera di persuasione fra gli operai del proprio reparto allo scopo di tenere basso il livello di produzione in modo da ritardare il lavoro onde evitare la messa in cassa integrazione guadagni ».

« Al contrario, risulta documentato, che proprio in questo periodo, non solo nel reparto in questione, ma in tutta la fabbrica la « produttività del lavoro », ottenuta fondamentalmente con l'intensificazione della manodopera, sia sensibilmente aumentata.

« L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per impedire l'ennesimo sopruso della ditta Ticosà compiuto in aperta violazione degli accordi sindacali sottoscritti per la tutela dei diritti delle prerogative dei membri delle commissioni interne, e per contrastare questo tipo di interpretazione padronale della politica di ristrutturazione e riorganizzazione del settore tessile oltreché della legge per la giusta causa nei licenziamenti in discussione in Parlamento.

(2970)

« CORGHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della marina mercantile e del tesoro, per conoscere gli ostacoli che hanno impedito e impediscono tuttavia, ad oltre 4 mesi dal sinistro, il rimpatrio delle salme dei marittimi periti nell'incendio della nave cisterna *Luisa*, del Compartimento di Palermo, incendio avvenuto esattamente nel pomeriggio del 5 giugno 1965 e per sapere, inoltre, se non intendano fornire alle inconsolabili famiglie precise assicurazioni in merito al sospirato rimpatrio delle spoglie dei loro cari.

(2971)

« SPECIALE ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi per i quali il 26 agosto 1965 e cioè proprio nei giorni nei quali più intensa si svolgeva la delittuosa attività terroristica da parte di elementi di provenienza austriaca in Alto Adige, con i noti e deprecati episodi dell'eccidio dei carabinieri italiani e di assalto a formazioni militari ed a caserme italiane, il Presidente del Consiglio italiano Moro ha ritenuto opportuno incontrarsi con il Cancelliere austriaco Klaus, in una non precisata località del Trentino;

per conoscere inoltre come mai il Presidente del Consiglio abbia ritenuto opportuno e corretto trattare con il predetto Cancelliere Klaus il problema dell'Alto Adige — e cioè una questione riguardante i confini territoriali dello Stato — in assenza del titolare del mi-

nistero degli esteri responsabile della politica estera italiana;

per conoscere ancora i motivi per i quali il Presidente del Consiglio ha ritenuto di tener segreto e nascosto tale suo incontro, comunicandolo soltanto il 3 ottobre, — con oltre un mese di ritardo — attraverso uno strano comunicato sul quotidiano della democrazia cristiana *Il Popolo*, e cioè solo dopo che il Cancelliere Klaus aveva reso noto tale incontro in un discorso pronunciato nel suo paese;

per conoscere infine quale sia stato il reale contenuto del colloquio medesimo, quali gli impegni in esso eventualmente presi, le effettive ragioni che lo hanno prima determinato e poi tenuto segreto ed infine per sapere se il Ministro degli esteri ne era stato precedentemente informato, se è stato tenuto al corrente dei risultati, se condivide e l'iniziativa e il contenuto dell'incontro; ciò anche ai fini di conoscere chi debba considerarsi, nell'attuale fase politica, il responsabile ufficiale della nostra politica estera, nei confronti del Parlamento e del popolo italiano.

(573) « MICHELINI, DE MARSANICH, ROBERTI, ABELLI, ALMIRANTE, ANGIOY, CALABRÒ, CARADONNA, CRUCIANI, CUCCO, DELFINO, DE MARZIO, FRANCHI, GALDO, GIUGNI LATTARI JOLE, GONELLA GIUSEPPE, GRILLI, GUARRA, MANCO, NICOSIA, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, TURCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere — in rapporto alla violenta campagna promossa contro l'attuale direzione della Mostra d'arte cinematografica di Venezia e condotta con mezzi che rasentano vere e proprie forme di linciaggio morale; tenuto conto che gran parte delle accuse mosse al professore Luigi Chiarini risultano completamente infondate, giacché i programmi della Mostra — per quanto oggetto di diversi giudizi critici sui singoli film — hanno sempre osservato il rigore culturale della scelta e non sono mai stati in contrasto né con i fini istituzionali della Mostra né con gli interessi turistici locali; preso atto che la più accentuata qualificazione culturale della Mostra è stata richiesta e voluta dalla stragrande maggioranza della critica cinematografica italiana; rilevato che la fisionomia assunta dalla Mostra di Venezia in questi ultimi anni non solo le assicura un'alta stima.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1965

caratterizzandola nel novero dei *festival* internazionali, ma tende a valorizzare quegli elementi di qualità artistica su cui riposano le prospettive dell'industria cinematografica; osservato che solo interessi particolaristici possono tentare di ledere la conseguita indipendenza della Mostra di Venezia da pressioni a prevalente carattere commerciale; rendendosi interpreti di preoccupazioni già manifestate da non pochi settori della critica e della stampa nazionale e internazionale — se non ritengano necessario chiarire al più presto la volontà del Governo di salvaguardare la formula e i caratteri acquisiti dalla Mostra d'arte cinematografica di Venezia, e di attuare la

riforma dello Statuto della Biennale, sì da garantire piena autonomia a tale importante e autorevole istituzione culturale.

(574) « ALATRI, ROSSANDA BANFI ROSSANA,
LAJOLO, VIVIANI LUCIANA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo per sapere quali iniziative intende adottare in seguito alla grave alluvione che ha colpito la città di Terni.

(575) « CRUCIANI ».

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI